

# 488<sup>a</sup> SEDUTA

## GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente BO

### INDICE

#### Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . Pag. 19995  
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . 19995

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), *d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*;  
« Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), *d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*;  
« Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), *d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri*; « Imposizioni sull'incremento dei valori dei beni immobili » (1183)  
(Seguito della discussione):

AMIGONI . . . . . 20001  
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* . . . . . 19997 e *passim*  
BRAITENBERG . . . . . 19997 e *passim*  
CERICA . . . . . 20014 e *passim*  
CERUTTI . . . . . 20008, 20015  
CUSENZA . . . . . 20003 e *passim*  
DE LUCA Carlo . . . . . 20008 e *passim*

FORTUNATI . . . . . Pag. 20001 e *passim*  
MARINA . . . . . 20007 e *passim*  
MINIO . . . . . 20019  
MONTAGNANI . . . . . 20004  
NACUCCHI . . . . . 20010 e *passim*  
PESENTI . . . . . 20024  
PIECHELE . . . . . 20025  
RODA . . . . . 20005 e *passim*  
SALARI . . . . . 19999 e *passim*  
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 19996 e *passim*

#### Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori:

Trasmissione di proposta aggiuntiva . . . . . 19995

#### Interrogazioni:

Annunzio . . . . . 20036

#### Proclamazione a senatore del candidato Giuseppe Piegari . . . . . 20020

#### Sull'incidente aviatorio di Monte Giner:

Comunicazioni del Ministro della difesa:

PRESIDENTE . . . . . 19996  
TAVIANI, *Ministro della difesa* . . . . . 19995



## Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CARMAGNOLA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### **Annunzio di trasmissione di proposta aggiuntiva alla proposta d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso la seguente proposta aggiuntiva alla proposta di inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia:

« Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (*Doc. LXXXVI-ter*), di iniziativa del deputato Buttè.

Faccio presente che il Presidente del Senato ha deferito tale proposta all'esame e all'approvazione della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

### **Annunzio di presentazione di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1828).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### **Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifica alle norme sulla riscossione dell'imposta di consumo sui prodotti dolciari » (1825), di iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli, previo parere della 1ª Commissione;

« Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, di una " Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli " » (1826), previo parere della 9ª Commissione.

### **Comunicazioni del Ministro della difesa in relazione all'incidente aviatorio di Monte Giner.**

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'attesa di ri-

spondere alle interpellanze degli onorevoli Ottavio Pastore, Cornaggia Medici e Carboni, e alle interrogazioni degli onorevoli Lussu, Barbaro e Nasi, quando la Presidenza del Senato porrà le une e le altre all'ordine del giorno, è mio desiderio e mio dovere informare gli onorevoli senatori — così come ho già fatto ieri alla Camera dei Deputati, in occasione della discussione delle interpellanze e delle interrogazioni colà presentate sull'incidente del Monte Giner e sui vari problemi dell'aviazione civile — che l'inchiesta con i documenti allegati sul tragico incidente aereo si trova a disposizione degli onorevoli parlamentari che desiderino prenderne visione in via riservata. L'inchiesta e i documenti allegati sono depositati presso la Segreteria generale dell'Aeronautica militare. Non vengono resi pubblici perchè, secondo le convenzioni dell'O.A.C.I., a cui l'Italia aderisce, la pubblicità viene data solo in un secondo momento sui bollettini dell'O.A.C.I. stesso. Per adesso sono soltanto a disposizione per conoscenza in via riservata.

Pregherei pertanto gli onorevoli parlamentari che lo desiderino, di prendere contatto con il Sottosegretario Bertinelli affinché possano conoscere l'inchiesta nella sua interezza e i vari documenti ad essa allegati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro della difesa della sua comunicazione e, nel prenderne atto, avverto che la Presidenza si riserva di stabilire il giorno nel quale le interpellanze e le interrogazioni su questo doloroso argomento potranno essere discusse.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**« Istituzione di una imposta Comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed**

**il finanziamento della edilizia popolare » (1020), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 5 nel testo della Commissione, con la riserva di proseguire nella seduta odierna l'esame dell'emendamento presentato dai senatori Braitenberg, Raffener ed altri tendente ad aggiungere alla lettera a), dopo le parole: « Enti pubblici territoriali » le parole: « le frazioni di Comuni e le Amministrazioni separate degli usi civici ».

L'emendamento è già stato illustrato dal senatore Braitenberg nella seduta di ieri sera, ma l'onorevole relatore si era riservato di esporre oggi il pensiero definitivo della Commissione. Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, *relatore*. A seguito degli accertamenti fatti dal Ministero è risultato che si possono trovare vari Enti o varie istituzioni che ricadono sotto la designazione di amministrazioni separate degli usi civici. Per quanto riguarda invece le proprietà delle frazioni di Comuni, il Ministero, aderendo anche a quello che era stato ieri il parere espresso dalla Commissione, credo che sarà favorevole all'idea di parificare i beni delle frazioni ai beni dei Comuni. Nei riguardi invece dei beni soggetti ad uso civico, la Commissione penserebbe (credo anche in questo di avere

concorde il Ministero) che si possa introdurre una esenzione non tanto in relazione al titolare di questi beni, ma in quanto vi sia per gli stessi, in relazione all'uso civico, l'impossibilità di edificare, e quindi riservare l'eventuale introduzione di una norma che riguardi queste amministrazioni in sede di articolo 6.

Questa sarebbe l'opinione della Commissione, derivante, diciamo così, dagli accertamenti fatti dal Ministero e comunicati alla Commissione stessa. Tutto questo perchè la legislazione sugli usi civici non è uguale per tutta Italia. Ci sono comunanze agrarie, ci sono le cosiddette università agrarie, ci sono beni soggetti ad usi civici, ci sono le regole cadorine, ci sono le amministrazioni degli usi civici dell'Alto Adige, che hanno regolamentazioni in parte uguali e in molta parte diverse. Ed allora si propone al Senato di riprendere in considerazione l'argomento semplicemente in sede di articolo 6, in quanto dalla speciale regolamentazione di questi beni possa derivare l'impedimento alla costruzione; così si passerebbe da una esenzione soggettiva in relazione al titolare ad una esenzione oggettiva in relazione al vincolo esistente sul terreno. La Commissione è favorevole dunque — ripeto — ad introdurre immediatamente, tra gli Enti soggettivamente esenti per i beni posseduti, le frazioni di Comuni e a rinviare all'esame dell'articolo 6, nella forma e secondo i concetti che ho espresso la questione dei beni soggetti ad uso civico e delle relative amministrazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di accettare l'aggiunta: « frazioni di Comuni ». Per mio conto non sarebbe necessaria perchè quando parliamo di beni di proprietà dei Comuni ci riferiamo anche ai beni delle frazioni dei Comuni. Comunque si è disposti ad accettarla.

Per quanto riguarda gli usi civici si porrebbe di discuterli insieme alle esenzioni di cui all'articolo successivo, non alle esenzioni soggettive, come diceva il senatore Trabuc-

chi, ma alle esenzioni oggettive, che tengano conto del vincolo che impedisce la edificabilità di questi suoli. Anche per non essere costretti ad estendere troppo la formula è bene rinviare all'articolo successivo.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, insiste sul suo emendamento?

BRAITENBERG. Signor Presidente, ho già presentato l'emendamento per l'articolo 6. Perciò sono d'accordo che l'articolo 5 si limiti soltanto alle frazioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Braitenberg, tendente ad aggiungere alla lettera a) dell'articolo 5, dopo le parole « enti pubblici territoriali », le altre « e le frazioni di Comuni », emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

#### Art. 6.

Sono altresì esenti, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finchè i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizione d'autorità destinate in modo permanente a parchi e giardini e quelle sulle quali è permanentemente vietata, senza possibilità di deroga, la costruzione per disposizione del Ministero della pubblica istruzione, o di quello della difesa o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità delle zone e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di esproprio al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate al servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, istituti di cura, assistenza, beneficenza, scuole o collegi, o di altri istituti di istruzione o di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici, dei quali vengano destinate unicamente al servizio od a possibili ampliamenti; l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente dieci volte l'area usufruita, ed è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta l'esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un decennio, stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi rinuncia alla facoltà di costruzione se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree costituenti campi sportivi, piscine, campi di corse ecc.; quando da atto pubblico, stipulato in contesto col Comune e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree pertinenti a ville o a case di abitazione o annesse alle stesse, sistemate come pertinenze ed appartenenti allo stesso proprietario, per una superficie non eccedente dieci volte quella dell'area edificata o per le maggiori estensioni di terreno sulle quali sia vietata la costruzione, in conseguenza della sistemazione dell'edificio, in base al regolamento edilizio comunale o al piano regolatore o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione;

g) le aree destinate in modo permanente e vincolante, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere a destinazioni incompatibili con la costruzione di case o fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano per analogo vincolo, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree di superficie o conformazione tale che sulle stesse non possa costruirsi una casa di abitazione neppure riunendo aree di diversi proprietari.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Il diritto alle esenzioni di cui al presente articolo è accertato caso per caso con delibera del Consiglio comunale. Contro il rifiuto dell'esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere d) ed e) del presente articolo, o relativi alle successive rinnovazioni, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico sulla finanza locale, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico finanza locale.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione il contribuente decade dal diritto dalla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta per l'anno in corso e per tutto il periodo in cui l'esenzione è stata applicata, con un massimo di dieci annualità calcolate in base al valore dell'ultimo anno, comparato, ove occorra per la determinazione della aliquota, col quadruplo e, nelle città con più di un milione di abitanti, col quintuplo del valore del terreno risultante dalla applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

In ogni caso il coacervo delle annualità di imposta non potrà superare il valore corrispondente alla applicazione dell'aliquota massima del 50 per cento.

Nel caso che gli enti di cui ai punti d) ed e) non richiedano a scadenza il rinnovo del vincolo per il periodo ivi rispettivamente stabilito, l'imposta sarà applicata per il primo anno successivo al periodo di esecuzione, con l'ali-

quota, di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente all'aumento percentuale di valore verificatosi nel corso dell'intero periodo di esenzione.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo, per l'anno in corso e per gli anni arretrati, come sopra stabilito, sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del 50 per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni contratte col Comune.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Salari. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

" a) le aree che l'autorità competente abbia destinato a parchi e giardini o sulle quali abbia posto il divieto di costruzione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non è contraria poichè si tratta soltanto di un'inversione dal punto di vista letterale, purchè il senatore Salari accetti che si introduca anche la parola « legge » e che si aggiunga « permanentemente e inderogabilmente », perchè la destinazione da parte dell'autorità a parchi e giardini può esserci salvo licenza contraria. Invece il testo della Commissione esigeva che si dicesse « permanentemente e inderogabilmente », cioè senza possibilità di derogare. Se il senatore Salari è d'accordo, va

bene, altrimenti la Commissione insiste sul suo testo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. A me piacerebbe sapere se il senatore Salari col suo emendamento intende nella sostanza diversificarsi dal testo della Commissione o se fa invece questione di forma, perchè mi pare che l'aggiunta proposta dal senatore Trabucchi sia diversa dallo spirito che penso sia alla base di questo emendamento.

SALARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI. Faccio solo una questione di forma, in quanto ritengo che determinati avverbii sono superflui o di nessuna importanza. Quindi non mi oppongo a che il mio emendamento venga armonizzato con i suggerimenti del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Lei rinuncia all'emendamento?

SALARI. Vi rinuncio purchè venga armonizzato con le parole suggerite dal relatore Trabucchi.

TRABUCCHI, *relatore*. Una volta che siamo d'accordo sulla sostanza, in sede di coordinamento sceglieremo la formula migliore. (*Interruzione dei senatori Franza e Terracini*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo, fino alla lettera a) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la lettera b). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Da parte dei senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine della lettera b), le parole seguenti: « o comunque contro indennizzo non corrispondente al valore venale ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè l'eccezione a favore delle zone industriali è fatta soltanto quando, essendo commisurato il valore al reddito imponibile, si ha un valore che non può tener conto dell'aumento di valore, perchè si tratta di aree fabbricabili. Quando si tratta di valore precedente alla istituzione della zona industriale, è evidente che si fa riferimento ad una situazione precedente al momento della destinazione industriale della zona; invece se si introduce il concetto che basti una riduzione del 2 per cento sul valore venale perchè si abbia l'esenzione di aree che, appunto perchè sono in zone industriali, possono avere acquistato un maggior valore proprio in relazione allo sviluppo della zona, si viene a creare una eccezione che non avrebbe proprio alcuna ragione di essere.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera b) presentato dai senatori Cerica ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo alla lettera c). Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare; ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari propone di sopprimere le parole « ed inderogabilmente ». Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Onorevoli colleghi, ritengo che la soppressione dell'avverbio « inderogabilmente », risponda ad una esigenza di rigida chiarezza giuridica. La deroga infatti costituisce

una condizione, un evento incerto nel se e nel quando. Ritengo che soltanto nel caso in cui questa condizione si verifichi, allora e soltanto allora il proprietario del terreno debba essere sottoposto alla imposizione prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. Come si sa, nei piani regolatori, mentre da una parte è stabilito che in certe zone debbano assolutamente venire costruiti determinati edifici, per altre invece è previsto che si costruisca in modo diverso, con la licenza del Comune. Per alcune zone quindi c'è una situazione di destinazione inderogabile, mentre per altre c'è una destinazione non inderogabile, alla quale è facile fare eccezione attraverso permessi del Comune.

È noto a tutti che normalmente questi permessi vengono concessi, e che i limiti sono stabiliti semplicemente per riservare alle amministrazioni comunali dei mezzi per cautelarsi maggiormente. Dovendosi creare quindi una situazione di esenzione assoluta, l'avverbio « inderogabilmente » appare necessario. Se non piace, potrà scegliersene un altro, purchè abbia un significato analogo, per impedire che vi siano possibilità di deroga da parte dell'autorità competente. (*Interruzione del senatore Salari*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi pare necessario mantenere l'« inderogabilmente » dato il meccanismo stabilito dalla Commissione, secondo cui è prevista una misura più forte per 2 anni ed una più tenue per il terzo anno successivo all'istituzione dell'aliquota e i seguenti. Siccome sappiamo che non è del tutto impossibile avere delle modifiche ai piani particolari del piano regolatore, noi potremo forse avere, passato il biennio duro, una qualche modifica che renda particolarmente agevole la posizione di chi ha queste aree, destinate in precedenza all'edilizia popolare. Per questi motivi prego di mantenere l'avverbio. Faccio an-



che notare che in questa destinazione c'è già qualche cosa di abbastanza agevolativo per il proprietario di questi terreni, nel quadro delle esenzioni. Mi pare quindi assolutamente necessario che rimanga l'avverbio.

PRESIDENTE. Senatore Salari, mantiene l'emendamento?

SALARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre alla lettera c), i senatori Montagnani, Roda, Gramegna, Minio, Cianca, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire la lettera c) con la seguente :

" c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente e inderogabilmente alla edilizia popolare da parte degli Enti di cui all'articolo 5 della presente legge; " ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Lo ritiro.

FORTUNATI. Faccio mio l'emendamento e domando di poterlo illustrare.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di parlare.

FORTUNATI. Quando, onorevole Presidente, in occasione della approvazione dell'articolo 5, si discusse circa l'opportunità o meno di introdurre esenzioni soggettive a favore di organismi incaricati di fatto di costruzioni relative all'edilizia popolare, si disse, secondo me giustamente, che non era il caso di allargare le esenzioni.

Con l'articolo 6 siamo in sede di esenzioni oggettive, e, alla lettera c), si parla di aree destinate esclusivamente e inderogabilmente all'edilizia popolare. Ora, non vorrei che entrasse per la finestra quello che non abbiamo voluto entrare per la porta. Infatti, se l'edi-

lizia popolare è eseguita dagli organismi di cui all'articolo 5, ciò ha un senso, ma se questa edilizia popolare viene eseguita da altri il senso è diverso ...

AMIGONI. Le condizioni di esproprio sono sempre le stesse.

FORTUNATI. Ma non si riesce a capire allora perchè non si vogliano esenzioni soggettive! Ma le cose potrebbero essere ancora peggiorate, perchè potremmo avere, da questo punto di vista, forme di speculazione ancora più gravi.

L'emendamento nostro ha perciò il significato di riferire le costruzioni a quelle eseguite da determinati organismi. Infatti, se le esenzioni valgono nei confronti di quanti dicono di eseguire costruzioni di tipo popolare, allora, secondo me, l'esenzione oggettiva diventa ancora più grave di quella soggettiva, perchè, almeno, in questo ultimo caso, vi sono possibilità di remora e di controllo. In sede di esenzione oggettiva, invece, non vi sarebbe più alcuna possibilità nè di remora, nè di controllo.

Per questo è stato presentato l'emendamento: per riferire le esenzioni oggettive relative all'edilizia popolare agli organismi previsti dall'articolo 5. In caso diverso non riuscirei francamente a capire come si possa impedire che della lettera c) non ci si avvalga in sede speculativa. Per questo ho fatto mio l'emendamento, e insisto perchè sia discusso.

AMIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIGONI. Mi pare che il senatore Fortunati non abbia ben compreso lo spirito dell'articolo. In via pratica noi facciamo riferimento ai piani previsti dalla legge Romita, che verrà in discussione dopo di questa.

Ora, le condizioni di esproprio, anche per le costruzioni degli Enti non elencati dall'articolo 5, sono le medesime. È evidente che il proprietario che deve cedere un'area ad un valore vincolato, e molto inferiore a quello venale, non può essere obbligato alla imposizione, a seconda che quest'area sarà destinata a Tizio piuttosto che a Caio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione deve fare presente che bisogna tener conto della lettera c), ma anche dell'articolo 9 del disegno di legge perchè questo disegno di legge che sarà discusso più avanti stabilisce che si possano fare dei piani per l'edilizia popolare, e che di quei piani per l'edilizia popolare possano usufruire per acquistare aree fabbricabili alcuni enti tra i quali, per esempio, le Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, gli enti morali che costruiscono case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita o riscatto ecc.

Ora, se noi qui stabiliamo che l'esenzione è data solo per le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente all'edilizia popolare, e poi approviamo l'articolo 9 del disegno di legge d'iniziativa del ministro Romita, siamo su una posizione di contrasto.

Quindi bisognerebbe poter aggiornare questa discussione per lo meno finchè venga il Ministro dei lavori pubblici, per vedere se sia il caso di poter presentare un emendamento che corrisponda all'articolo 9 dell'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra che su questo punto ci si trovi di fronte ad una proposta di sospensiva formulata dal relatore. Indubbiamente noi non possiamo non preoccuparci che la dizione troppo generica, senza l'aggiunta che viene proposta, possa consentire un effettivo privilegio nei confronti di chi non si trovi ad avere richiesta la sua area, pur essendo questa area compresa nei piani di cui all'articolo 9 della legge Romita.

L'articolo 9 autorizza a chiedere da parte di enti pubblici e di altri enti un'area compresa nel piano, ma non destina tutte le aree in modo irrevocabile alla edilizia popolare. Quindi, se

noi dovessimo decidere ora, sarei favorevole all'emendamento; se però vogliamo coordinare questo punto c) con l'articolo 9 del disegno di legge Romita non ho alcuna difficoltà al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, lei è d'accordo nel rinviare l'esame di questo emendamento?

FORTUNATI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la lettera c) nel testo della Commissione, con la riserva che si procederà successivamente all'esame dell'emendamento dei senatori Montagnani, Roda ed altri, fatto proprio dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della lettera d).

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« d) le aree comunque destinate al servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, istituti di cura, assistenza, beneficenza, scuole o collegi, o di altri istituti di istruzione o di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici, dei quali vengano destinate unicamente al servizio od a possibili ampliamenti; l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente dieci volte l'area usufruita, ed è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta l'esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risultanti da vincolo, avente valore per un decennio, stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi rinuncia alla facoltà di costruzione se non per gli usi sopra stabiliti ».

PRESIDENTE. I senatori Braitenberg, Spagnolli, Picchele, Raffener e Page hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « aziende commerciali » le altre: « o alberghiere ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

**BRAITENBERG.** Una buona parte delle aziende alberghiere dispone di aree aggiunte che servono a parco o per posteggio di macchine, aree quindi veramente destinate al servizio o all'ampliamento dell'esercizio, come prescrive la lettera *d*). Ora, genericamente si parla di industrie alberghiere, ma gli alberghi non fanno parte della industria ed è pure dubbio se facciano parte del commercio perchè hanno una organizzazione sindacale separata.

Per questa ragione ritengo opportuno aggiungere alle parole « aziende commerciali » la specificazione « o alberghiere ».

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione ritiene che nelle parole « aziende commerciali » siano comprese anche quelle alberghiere; però se si vuole chiarire ancor meglio non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** A me pare indubbio che le industrie alberghiere rientrano nelle aziende commerciali, e questo può essere dimostrato con tutta la nostra legislazione, con l'inquadramento sindacale della federazione degli alberghi nella confederazione del commercio ecc. Io credo che basterebbe questa precisazione per non inserire le parole « o alberghiere », perchè quando noi inseriamo una particolarità rispetto a delle categorie di carattere più generale, apriamo l'eventuale porta al dubbio su altre particolarità che possono ritenersi non comprese da noi.

Pertanto, siccome non mi pare dubbio — è vero che gli atti parlamentari non fanno testo nelle interpretazioni, ma comunque rappresentano pur sempre un elemento — che le aziende alberghiere rientrino nelle aziende commerciali, preferirei che non fosse inserita questa ag-

giunta che potrebbe dar luogo agli inconvenienti cui ho fatto cenno.

**PRESIDENTE.** Senatore Braitenberg, mantiene il suo emendamento?

**BRAITENBERG.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto sull'emendamento.

**PRESIDENTE.** Seguirebbe ora un emendamento del senatore Cusenza, il quale propone di aggiungere alla lettera *d*), nell'elenco delle esenzioni oggettive, determinate aree destinate a colture agricole ecc. Vorrei però far presente al senatore Cusenza l'opportunità di discutere il suo emendamento contemporaneamente ai due emendamenti di contenuto affine presentati dai senatori Braitenberg e Cerica.

**CUSENZA.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'emendamento del senatore Salari. Se ne dia lettura.

**CARMAGNOLA, Segretario:**

« Nel primo comma, alla lettera *d*), sopprimere le parole: " dei quali vengano destinate unicamente al servizio od a possibili ampliamenti " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**SALARI.** Onorevoli colleghi, la mia proposta trae motivo dal fatto che queste parole sono già comprese nella prima parte della lettera *d*) e quindi costituiscono una inutile ripetizione, confondendo le idee e rendendo letterariamente meno perfetta la disposizione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione ritiene che si può eventualmente anche togliere la frase, purchè sia chiaro che le parole « destinate unicamente al servizio o a possibili ampliamenti » valgono per tutto il testo,

ciò che è, a mio parere, relativamente discutibile.

Nell'articolo è detto che queste aree debbono appartenere allo stesso titolare dello stabilimento o dell'istituto, del quale vengono unicamente destinate ecc.; bisognerebbe pertanto poter chiarire che ci debbono essere due presupposti per l'esenzione cioè che le aree siano appartenenti allo stesso titolare e che siano destinate al servizio e all'ampliamento degli stabilimenti di cui si tratta. Ma se noi togliamo le parole « dei quali vengano destinati ecc. », non si reggono più le parole « purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici », in quanto il periodo è formulato male.

Penso comunque che in sede di coordinamento potremo trovare una formula che eviti la ripetizione; togliere ora queste parole non mi sembra che aggiunga molta chiarezza al periodo.

Credo che con questa precisazione il collega Salari possa ritenersi soddisfatto.

SALARI. Non sono per nulla soddisfatto, perchè non riconosco affatto il valore della sua precisazione, in quanto questo periodo costituisce la ripetizione pura e semplice di quanto è già affermato all'inizio della lettera d).

PRESIDENTE. Prima che parli il rappresentante del Governo, sarà opportuno esaminare anche l'emendamento sostitutivo dei senatori Montagnani, Roda, Gramegna, Minio, Cianca, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona.

Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nel primo comma, alla lettera d), sostituire le parole: " dei quali vengano destinati unicamente al servizio od a possibili ampliamenti ", con le altre: " e siano esclusivamente destinate agli stessi usi " ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di svolgerlo.

MONTAGNANI. Vi rinuncio.

FORTUNATI. Faccio mio l'emendamento e domando di poterlo svolgere.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di parlare.

FORTUNATI. Io non faccio una questione di forma ma di sostanza. A me pare che l'esenzione sia subordinata e debba essere subordinata a due condizioni: alla condizione dell'identità del titolare dell'esenzione e alla condizione dell'identità dell'uso, perchè con quell'espressione « ampliamento » si possono intendere diverse cose. Si può allora passare, ad esempio, da un Istituto di istruzione ad una sala cinematografica, ad un teatro; da uno stabilimento industriale si può passare ancora ad una sala cinematografica, ad un teatro, in quanto si dichiara che la sala cinematografica ed il teatro rientrano negli scopi generali, ecc.. Ad impedire queste facili deformazioni, che nella realtà si possono presentare, e a parte la questione di forma, si tratta a mio giudizio di non mettere soltanto in luce la titolarità del decreto, ma anche il fatto che si deve trattare sostanzialmente di un autentico ampliamento, nel senso fisico della parola. Un Istituto di istruzione si amplierà costruendo locali per scuole; un albergo si amplierà ampliando i locali per albergo; uno stabilimento industriale si amplierà costruendo nuovi reparti per lo stabilimento industriale. Ma se la destinazione delle nuove costruzioni si altera, si altera completamente l'aspetto primo. Nel linguaggio corrente con ampliamento, invece, si possono intendere molte cose. Si tratta dunque di ampliamento nel significato architettonico-edilizio, o di ampliamento nel significato di dilatazione di attività? Se si tratta di dilatazione di attività, il significato dell'esenzione si modifica. E siccome si tratta di una legge che può dar luogo a tentativi sistematici di evasione, l'emendamento nostro che parla di « stessi usi » è più semplice e più chiaro di quello che si riferisce ad « ampliamenti » e che può dar luogo ad una interpretazione dubbia ed equivoca sulla sua portata.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. A me pare che prima della formulazione bisogna

essere chiari e concordi sul concetto. Noi vogliamo evitare che attraverso una esenzione troppo larga possa fruirsi di un mezzo per eludere questa legge. Perciò la Commissione nel suo testo ha stabilito due requisiti: primo, l'identità di funzione con quella attuale o come espansione della funzione attuale; secondo, la titolarità del medesimo soggetto. Gli esempi portati dall'onorevole Fortunati per criticare, a me invece confortano nel ritenere che non sia giusta la sua interpretazione. Lei ha preso lo esempio di un Istituto di istruzione e non considera ampliamento dell'edificio dell'Istituto di istruzione la costruzione di una sala cinematografica. Non ha ragione e le farò un esempio che forse al suo orecchio suonerà meglio: non vedo che non sia pertinente ad un concetto di espansione di un opificio la creazione di una mensa aziendale, la creazione di una sala, se vuole, dello stesso Cral dell'opificio. Mi pare che rientri tutto nel complesso dell'edificio e nessuno può ritenere che in questa ipotesi si sia creata una frode alla legge sulla edificabilità, sia che ci si voglia riferire alla fabbrica come — cosa che molti senatori sottintendono — alla parrocchia... (*Commenti e interruzioni dalla destra*). Non so, senatore Nacucchi, escludere l'ipotesi di una sede del partito monarchico legata ad una fabbrica, ma è più difficile configurarla. (*Ilarità*). Mi pare che noi potremmo prendere il testo della Commissione. Ma in questo caso — e concordo con il senatore Salari — mi pare giusta la dizione del « servizio di ampliamento degli stabilimenti industriali » contenuta nelle prime due righe, per cui sarebbe superflua la ripetizione. Se mi è consentita un'osservazione di carattere letterale anziché « dei quali vengano destinate unicamente al servizio », direi « al servizio dei quali vengano destinate ». Ma ciò è questione di coordinamento. Per il resto mi pare si possa essere tranquilli che non si crei nessuna possibilità di evasione da questa legge votando l'emendamento del senatore Salari, che del resto non innova perchè quella che era la specificazione del testo della Commissione rimane, mi pare, integralmente. Quindi sono per l'approvazione dell'articolo con l'emendamento del senatore Salari.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Salari, tendente a sopprimere nella lettera *d*) le parole « dei quali vengano destinate unicamente al servizio od a possibili ampliamenti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito all'approvazione di questo emendamento, l'emendamento dei senatori Montagnani, Roda, Gramigna ed altri, fatto proprio dal senatore Fortunati, deve considerarsi superato.

Sempre sul primo comma, alla lettera *d*), è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Roda, Porcellini, Giacometti, Busoni. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nel primo comma, alla lettera *d*), sostituire le parole: " l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente dieci volte l'area usufruita ", con le altre: " l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente tre volte l'area usufruita ".

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Mi sembra di aver capito dalle parole dell'onorevole Ministro Andreotti che è intollerabile che in questo tipo di legge si operino dei larghi strappi, dato che diversamente se ne snatura il concetto. E in questo caso altro che strappi nella maglia! È il caso di dire che si apre una diga ad ingiustificate pretese. Quando si considera che con questo paragrafo dell'articolo 6 si viene ad esonerare completamente dall'imposta un'area che è dieci volte tanto quella usufruita da enti e da privati, come è descritto nella lettera *d*), si comprende benissimo che veramente si apre uno squarcio attraverso il quale passano un po' tutti, sia gli enti sia i privati. Vorrei addurre un solo esempio. Basterebbe ricordare un fatto molto semplice: quello di un'azienda commerciale che può avere la sua sede in una palazzina con un piccolo giardino. In tal caso esonereremmo una superficie pari a 10 volte quella che è occupata dalla costruzione che insiste

sul terreno, non soltanto, ma anche dalle pertinenze, nel nostro caso, giardino ed annessi, Ognun vede come sia troppo larga questa concessione. E quando si parla di esenzione di 10 volte tanto rispetto all'area attualmente occupata da scuole o collegi, ci rendiamo conto quale area occupano le scuole ed i collegi se poi, allo spazio coperto aggiungiamo gli accessori o le pertinenze, come è detto nella legge? Si arriva a superfici veramente notevoli, che poi si dovrebbero moltiplicare per dieci volte tanto. Di questo passo si arriva ad esenzioni oggettive veramente fuori di ogni buona norma, con oasi di esenzione che snaturano lo spirito stesso delle legge. Io ho inteso il Ministro erigersi a rigoroso tutore dello spirito di questa legge, che per la sua stessa natura deve consentire soltanto pochissime eccezioni. Qui invece, se leggiamo tutti i casi contemplati dalla lettera *d*), c'è veramente da sbigottire di fronte alla lunga esemplificazione e viene voglia di chiederci quali saranno quei privati o persone giuridiche che non potranno godere di tale esenzione!

Io penso che l'aver proposto da parte nostra di esonerare sì una certa area, ma limitatamente a tre volte la superficie, dimostri la nostra intenzione di venire incontro alla Commissione e al Governo e la nostra buona disposizione per rendere veramente efficace questa legge. Quindi noi insistiamo sull'emendamento che fissa l'esonero ad un limite di tre volte l'area che è attualmente occupata anche dalle pertinenze.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione è partita, nel formulare questo testo, dal concetto che non sia lecito nelle zone intorno alla città rendere impossibile ad un industriale o ad un commerciante di riservarsi una certa quantità di area per lo sviluppo della sua azienda, altrimenti finiremmo per ridurre le aziende una a ridosso dell'altra, con un eccessivo affollamento.

D'altra parte si è preoccupata che non avvenga la speculazione di cui ha parlato il senatore Roda e ha introdotto il comma succes-

sivo in cui è detto che nel caso in cui gli enti di cui alle lettere *d*) e ed *e*) non rinnovino alla scadenza il vincolo, allora l'imposta si applica in rata unica e in base a tutto l'aumento di valore verificatosi in quel periodo di tempo. Ora siccome dopo il primo biennio si va ad una imposta con aliquota progressiva, sarebbe autolesionista colui che tenesse l'area vincolata per un periodo di tempo per poi pagare tutta l'imposta con una aliquota fortemente progressiva. (*Interruzione del senatore Roda*).

In terzo luogo la Commissione non ha garantito il diritto a questa esenzione, ma ha detto che deve dipendere da atto stipulato con il Comune e che contro la concessione o contro il diniego è dato ricorso agli organi giurisdizionali. Quindi c'è un controllo da parte dell'amministrazione comunale, impugnabile, e la possibilità che, se non viene rinnovato il vincolo, colui che ha fatto la speculazione sia gravemente danneggiato.

D'altra parte è notevole ma è logico concedere il vantaggio della possibilità che alcuno, per il proprio sviluppo, si mantenga un'area notevole a disposizione e particolarmente le aziende che possono essere di iniziativa recente e che possono intravedere la possibilità di sviluppo in futuro, anche se allo stato attuale non ne hanno i mezzi. Noi non vorremmo costringere costoro ad allontanarsi troppo dalla città, proprio per evitare questo tipo di imposta.

Per questo, la Commissione si permetterebbe di insistere sulla sua proposta del decuplo.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Quando noi abbiamo esaminato il problema nel testo governativo siamo stati sostanzialmente più rigorosi in materia di esenzioni, non per un desiderio di colpire a destra e a manca, ma per una necessità obiettiva, che è a fondamento di tutta la legge.

Il lato debole, forse, di questa lettera *d*) dell'articolo che stiamo esaminando, è il conglobamento di cose profondamente diverse fra di loro, perchè mentre per alcune di queste voci indubbiamente il decuplo può essere una misura facilmente accettabile, per altre il de-

cuplo può apparire una quota esente eccessivamente elevata. Ora, è vero che noi ci troviamo non dinanzi ad una semplice dichiarazione di destinazione, ma ci troviamo dinanzi ad un atto compiuto in contesto con il Comune; se però il senatore Trabucchi mi permette (e anche perchè non rimanga oscuro nei nostri atti) io non direi che nell'atto, che deve essere compiuto in contesto con il Comune, il Comune abbia il potere di accettare o di non accettare, perchè indubbiamente mi pare che, dal punto di vista del Comune, si tratti di un atto dovuto, quando si trovi dinanzi al titolare della possibilità prevista dalla lettera d).

Quale è il giudizio definitivo? Il giudizio definitivo è questo: se si vuole lasciare una misura unica, può anche restare la misura delle dieci volte, che, certamente, non è piccola misura. Se invece potesse farsi una discriminazione qualitativa, allora forse noi potremmo avere una precisione maggiore nella nostra determinazione. Se poi si volesse trovare una via di mezzo, la si potrebbe trovare nella media fra il dieci ed il tre. Forse anche questo potrebbe essere un modo per risolvere equamente il problema che ci troviamo dinanzi.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene l'emendamento?

RODA. Vorrei accedere alla proposta del Ministro che consiste appunto nel proporre al Senato di introdurre una clausola discriminatoria, allo scopo di separare quegli enti e quelle persone fisiche per le quali si possa applicare un certo criterio di esenzione dagli altri enti o persone fisiche per i quali, invece, sia necessario applicare un diverso criterio di esenzione.

Dal momento che siamo qui per trovare una intesa su queste distinzioni, mi concedano i colleghi di fare un rilievo che ha per oggetto le aree costituenti i campi sportivi...

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ne parleremo dopo.

PRESIDENTE. Senatore Roda, allora mantiene l'emendamento?

RODA. Signor Presidente, forse è il caso di accettare il suggerimento del Ministro e accedere al coefficiente di sei volte per tutti i casi contemplati nella lettera d).

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono contrario al coefficiente tre per quanto riguarda gli stabilimenti e le aziende commerciali, ed anche alle sei volte perchè in verità le aziende, specialmente quando iniziano la loro attività, prudenzialmente non debbono fare costruzioni superiori a quanto necessario per iniziare il proprio lavoro, ma di converso debbono abbondare nell'assicurarsi l'area necessaria ad augurabili sviluppi. Ma noi, e specialmente voi, dovrete essere propensi acchè qualsiasi azienda a carattere commerciale e industriale possa avere prospettive future di ampliamento, sullo stesso luogo dove inizia la sua attività. Nel corso della mia vita professionale ho constatato le enormi difficoltà che incontrano le aziende che non hanno avuto il buon senso, e qualche volta la capacità, di assicurarsi il terreno necessario al loro ampliamento. Hanno avuto dei guai grossi quando hanno dovuto ampliarsi, e talune aziende hanno dovuto traslocare le loro attività altrove, subendo, praticamente, un danno patrimoniale spesse volte considerevole.

Si è proposto di esentare per dieci volte il terreno coperto, ed è giusto. Normalmente infatti una azienda ha bisogno, in confronto al coperto, di una area quattro o cinque volte maggiore, per i cortili, i porticati, che non vengono considerati costruzioni a carattere permanente, e quindi non sono aree coperte.

Dieci volte è quindi prevedere una futura necessità normale, perchè queste aziende abbiano la possibilità di ampliarsi.

Può darsi che qualche volta, come giustamente ha osservato l'onorevole Ministro, il dieci volte, per qualche voce, sia esagerato. È indubbio infatti che gli edifici di culto difficilmente amplieranno di dieci volte la loro area.

Ciò sarà forse da augurarsi, ma nella normalità gli esercizi di culto subiscono più fa-

cilmente spostamenti di zona anzichè ampliamenti nella stessa zona. Tuttavia, visto che questa legge si sta complicando, sta diventando un ammasso di norme particolari, visto che il più dovrebbe assorbire il meno, se il dieci volte è ragionevole e giusto applicarlo alle aziende commerciali e industriali, lasciamolo pure per le altre voci dello stesso paragrafo. Non faremo sicuramente un danno.

Per queste ragioni sono contrario e alle tre volte e anche alla transazione delle sei volte, semiproposta dal Ministro.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. L'interpretazione che è stata data ha tratto evidentemente in inganno il senatore Marina. Infatti l'articolo che noi esaminiamo, alla lettera c), parla di area usufruita, e non di area coperta. Potremo essere d'accordo col senatore Marina se l'articolo parlasse di area coperta, perchè in tal caso le dieci volte non sarebbero affatto esagerate. Ma poichè è detto area usufruita, allora è evidente che con tale dizione si intendono, oltre ai fabbricati, anche tutte le dipendenze, i cortili e qualsiasi scoperto di ogni azienda commerciale o industriale.

È quindi evidente che esentare dall'imposta altre nove quantità uguali alla superficie di terreno usufruita come destinate a possibili, futuri ampliamenti è un'esagerazione. Dieci volte l'area usufruita non è affatto lo stesso che dieci volte l'area coperta, e allora, in base all'esperienza personale del collega Marina, il quale afferma che solitamente l'area usufruita è già quattro o cinque volte superiore all'area coperta, nelle aziende commerciali e industriali, il dieci volte, proposto rispetto all'area usufruita, diventa 40 o 50 volte, rispetto all'area coperta, mentre il testo dell'emendamento concede già un'esenzione di una « riserva » di area tripla di quella che, scoperti compresi, è attualmente usufruita.

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrebbe arrivare ad una soluzione dicendo dieci volte l'area coperta.

RODA. Noi accettiamo questa proposta della Commissione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Noi qui non poniamo dei limiti alla preveggenza dell'industriale che vuole lasciarsi il terreno libero per l'ampliamento della sua ditta, stabiliamo solo un limite per il quale vi sia l'esenzione; nulla vieta che per il resto egli conservi questo suo terreno e paghi l'imposta dovuta.

Potrebbe farsi un esempio: quando uno si sposa e prevede di avere una famiglia numerosa, se fin dall'inizio vuol prendersi un appartamento per quando avrà una famiglia numerosa, non possiamo fargli godere della esenzione per le famiglie numerose fin dal primo anno di matrimonio. Egli farà bene a mettere su questo grosso appartamento, ma pagherà le tasse dovute.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Trabucchi, a me sembra troppo drastica, perchè prendere a base semplicemente l'area coperta non corrisponde a tutte le ipotesi industriali ed educative. Noi dobbiamo infatti pensare a tutte le utilizzazioni non coperte, sia per quanto riguarda le fabbriche ed i magazzini, sia per quanto riguarda le scuole, non solo per gli impianti sportivi, dei quali vedremo dopo, ma per tutto quanto attiene l'esterno dell'edificio scolastico.

Faccio pertanto la formale proposta di lasciare il testo della Commissione, usando, invece delle parole: « dieci volte l'area usufruita », le altre: « sei volte l'area usufruita ».

RODA. Accetto la proposta del Ministro.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Il chiarimento dato dal Ministro effettivamente tranquillizza. Voglio far presente che ci sono aziende commerciali, per esempio quelle che fanno delle costruzioni in ferro, quelle cioè che si chiamano carpenterie in



ferro, che hanno tutte le aree scoperte. Usare la parola « usufruiscono », tranquillizza perchè il « coperto » poteva essere oggetto di discussione. Anche la misura di sei volte va bene. In questo senso sono pertanto d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Roda, Porcellini ed altri, modificato dall'onorevole Ministro, tendente a sostituire alla lettera d) le parole: « l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente dieci volte l'area usufruita » con le altre: « l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente sei volte l'area usufruita ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Geremi e De Giovine hanno presentato un emendamento sostitutivo, sempre sulla lettera d). Se ne dia lettura.

**CARMAGNOLA, Segretario:**

« Nel primo comma, alla lettera d) sostituire le parole: " stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto " con le altre: " risultante da dichiarazione del titolare dello stabilimento od istituto od edificio, resa al segretario del Comune, che ne fa constare con atto pubblico, da trascrivere a favore del Comune a cura dello stesso segretario, ed a spese del dichiarante " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**DE LUCA CARLO.** Innanzitutto debbo rettificare il testo dell'emendamento da me proposto, che è manchevole probabilmente perchè è stato scritto male nella minuta. Io intendevo dire « con dichiarazione resa al Sindaco del Comune, il segretario comunale ne fa constare con atto pubblico ecc. ».

La ragione del mio emendamento è, direi, di ordine pratico. Nel testo della Commissione è previsto l'atto pubblico da stipulare nelle forme consuete, atto pubblico il quale, per poter essere stipulato convenientemente, avrebbe preteso la presenza anche del Sindaco, per cui il Sindaco avrebbe dovuto andare mille volte

a fare tanti atti pubblici presso i notai quanti ne sarebbero stati necessari. Con il mio emendamento, che ho rettificato, si fa una precisazione: cioè che la dichiarazione si rende di fronte al Sindaco, redige l'atto pubblico il segretario comunale, il quale lo trascrive a spese del dichiarante. Questa soltanto è la portata e questo è il significato del mio emendamento. E siccome credo che il chiarire non faccia danno a nessuno, mi pare che il Senato lo possa accogliere senza alcuna preoccupazione. *(Interruzione del senatore Nacucchi).*

Ho fatto questa proposta, che è di carattere esclusivamente formale, soltanto per chiarire ciò che può essere un caso di disagio per ciascuno dei contribuenti che deve andare a rendere questa dichiarazione e per meglio disciplinare questo rapporto.

**NACUCCHI.** Il segretario comunale, per tutti gli atti che riguardano l'amministrazione comunale, sostituisce il notaio.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** L'atto pubblico può essere fatto anche nella forma da lei prevista.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione ritiene che, attraverso la discussione, si può chiarire che la cosa più importante è che sia fatto un atto pubblico in contesto con l'amministrazione comunale. Per legge il segretario comunale può ricevere gli atti contrattuali che sono a favore del Comune; ma se vogliamo dire che l'atto può essere redatto anche dal segretario comunale, è in fondo dire cosa che c'è già nella legge comunale e provinciale. Non possiamo invece dire che l'atto deve essere redatto « soltanto » dal segretario comunale, perchè può farsi l'ipotesi di un cittadino che, per esempio, sta fuori della giurisdizione e non voglia rilasciare procure, e preferisce rivolgersi al notaio: meno di meno possiamo impedire ai notai di raccogliere atti di questo genere.

Se vogliamo stabilire che anche il segretario comunale può ricevere questi atti possia-

mo anche stabilirlo, ma è inutile; dire però che lo fa esclusivamente il segretario comunale sembra a me una limitazione delle facoltà dei notai, i quali sono molto gelosi delle loro facoltà, e ciò potrebbe veramente dar luogo a discussioni ed anche a critiche, in questo caso giustificate.

Ragione per cui insisto perchè sia mantenuto il testo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto al Senato.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Credo che il senatore De Luca Carlo possa essere pago del chiarimento dato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Carlo, mantiene il suo emendamento?

DE LUCA CARLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha presentato un altro emendamento sostitutivo alla lettera d). Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire nel primo comma alla lettera d), il periodo che inizia dalle parole: "l'esenzione non può riguardare..." con le altre: "l'esenzione è limitata ad una superficie non superiore al sestuplo di quella usufruita, sempre che la speciale destinazione di cui sopra, per la durata di un decennio, risulti da atto pubblico stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e sia compatibile con le norme edilizie in vigore" ».*

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Mi rimetto alla Commissione, che ha già dichiarato di accettare l'emendamento che in sostanza tende ad eliminare una *inelegantia iuris*.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. L'emendamento Salari andrebbe integrato a mio avviso con le parole « e regolarmente trascritto », dopo le parole « Amministrazione comunale ».

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. La limitazione nel tempo di un'esenzione che ha carattere sostanziale mi parrebbe illogica. In questo modo noi costringiamo a rivedere gli atti continuamente. Ecco perchè il decennio non ha ragion d'essere. Che un opificio mantenga la quantità sufficiente di area compresa nel sestuplo e allora è esente per quel sestuplo mentre pagherà la tassa per l'eccedenza è giusto, ma parlare di decennio semplicemente per limitarne il tempo non mi pare esatto perchè significa complicare ancora di più la legge.

FORTUNATI. È il vincolo che ha valore per il decennio.

MARINA. Le amministrazioni comunali saranno accorte nello svolgere il loro mestiere di acquisire la tassa ed è anche logico che la denuncia annuale o biennale...

PRESIDENTE. Senatore Marina, se il senatore Salari si rimette alla Commissione, mi pare che ella si faccia avvocato di una causa che non esiste.

MARINA. Signor Presidente, non difendo affatto l'emendamento Salari, sostengo che il decennio è una complicazione inutile.

PRESIDENTE. Faccio notare che con la modifica proposta dal relatore si ritorna pra-

ticamente al testo della Commissione. Pertanto, poichè il senatore Salari si è rimesso alla Commissione, metterei senz'altro ai voti la lettera *d*) nel testo della Commissione, con le modifiche già approvate.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la lettera *d*), nel testo della Commissione con le modifiche già apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguono ora tre emendamenti affini: uno dei senatori Braitenberg ed altri, uno del senatore Cusenza, precedentemente accantonato, ed uno dei senatori Cerica ed altri. Io credo che, per maggiore chiarezza, sia opportuno discuterli assieme.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Nel primo comma, alla lettera *d*), inserire dopo le parole: "aziende commerciali", le altre: "le aree destinate a culture agricole specializzate ed intensive, quali orti, vigneti, frutteti, agrumeti, oliveti, ecc., purchè tali risultino iscritte in catasto e vi si svolga effettiva attività di lavoro per accertamento fattone dal competente Ispettorato Agrario provinciale, " ».

CUSENZA.

« Nel primo comma, dopo la lettera *d*), inserire la seguente lettera:

" *d-bis*) i terreni investiti a culture intensive specializzate, le quali per piantagioni od attrezzature fisse rappresentano un investimento di valore, riferito all'anno di tassazione, non inferiore a lire un milione per ettaro, previo conforme parere dell'Ispettorato agrario provinciale per la qualifica e valore degli investimenti, quando da atto pubblico stipulato col Comune e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno dieci anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopi diversi da quelli agricoli " ».

BRAITENBERG, CUSENZA, RAEFFNER, PIECHELE, SPAGNOLLI, BRACCESI.

« Nel primo comma, dopo la lettera *f*), inserire le seguenti lettere:

" *f-bis*) le aree destinate a culture agricole specializzate o intensive, ad impianti razionali dell'agricoltura, come vivai, allevamenti, ecc., dichiarate tali dall'Ispettorato agrario provinciale, quando da atto pubblico stipulato in contesto col Comune e trascritto risulti la relativa destinazione per almeno dieci anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello vincolato ";

" *f-ter*) le aree di proprietà di imprese commerciali, la cui attività comprenda la utilizzazione delle aree stesse a scopo edificatorio, e ciò per un valore sestuplo di quello della media annuale delle aree utilizzate dalle medesime imprese a scopo costruttivo nel triennio precedente. L'esenzione è concessa alle imprese che assumano l'impegno di utilizzo di dette aree entro un sessennio " ».

CERICA, CADORNA, BELLORA, FERRARI, NACUCCHI, ROGADEO.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BRAITENBERG. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 6 contiene parecchie esenzioni, ma nessuna riguarda l'agricoltura. Si esentano le aree destinate per i servizi e gli ampliamenti delle aziende commerciali ed industriali, si esentano i campi sportivi, le piscine, i campi di corsa, ecc.; sotto certe condizioni si esentano pure i parchi delle case di abitazione e delle ville, ma nessuna esenzione è prevista per l'agricoltura.

Eppure l'agricoltura, proprio quella che si trova vicino alle città ed ai centri abitati, è una attività produttiva specializzata e di elezione. I terreni agricoli vicini ai centri urbani sono per lo più di proprietà di piccoli e medi coltivatori e non di grandi proprietari. Sono coltivatori di verdure, allevatori di bestiame da cortile, produttori di ortaggi ed altro che hanno una loro funzione specialmente calmieratrice nei mercati delle grandi città.

Queste colture specializzate, credo, dovrebbero avere lo stesso diritto di essere tutelate come le aziende industriali e commerciali che

si trovano vicino ai grandi centri. Per quale ragione non si vuole riconoscere lo stesso trattamento all'agricoltura specializzata intensiva, una volta che è stato riconosciuto agli altri operatori industriali e commerciali? Sembra quasi che si voglia considerare come speculatori sulle aree anche tutti gli agricoltori che possiedono un terreno vicino alle città e lo destinano alla produzione agricola. Gli speculatori si trovano in ben altri campi.

Per l'agricoltore il terreno è uno strumento di lavoro per sé e la famiglia, non un mezzo di speculazione. Le aree che si trovano vicino alle città sono lavorate di regola intensivamente e servono ai bisogni delle città, ma in molti casi anche all'esportazione. Pensiamo, per esempio, ai vivai di Pistoia (cui si è già accennato ieri), pensiamo al coltivatore di fiori delle Riviére, che esporta la maggior parte della propria produzione; pensiamo ai vini specializzati — permettetemi di parlare della mia Regione — dove un vino che viene esportato quasi esclusivamente all'estero, il « Lagrein », è coltivabile soltanto nel fondo valle e proprio in quel terreno di natura porfido-alluvionale che circonda la città di Bolzano. Nella necessità in cui ci troviamo di aumentare la produzione ed incrementare la esportazione, merita un ponderato esame la questione se sia più importante applicare la nuova imposta, e impedire con ciò l'ulteriore coltivazione di tali prodotti, o lasciare continuare le aziende specializzate, che occupano una larga maestranza e lavorano per l'esportazione procurandosi le valute straniere di cui abbiamo tanto bisogno. Che cosa avverrà se applicheremo veramente questa legge? Abbiamo fatto dei calcoli nella nostra provincia, proprio sulla base dei dati comunicati ieri dall'onorevole relatore, e ci siamo convinti che non sarà possibile che le aziende agricole specializzate vicine ai centri urbani sopravvivano qualora i Comuni introducano la nuova imposta. Resterà solamente la scelta o di sopportare questa nuova imposta fondiaria che verrebbe a gravare sul reddito agricolo e non sul plus-valore del fondo quale area fabbricabile, ovvero vendere i terreni e andarsene. Ma quest'ultima soluzione presupporrebbe che si trovassero altri terreni da coltivare. È stato

detto ieri che a 5-10 chilometri dai sobborghi della città sarà facile acquistare altri terreni agricoli; ciò sarà forse possibile in certe zone di pianura, non però nelle zone montagnose, come in quelle dell'arco alpino. Qui c'è stata sempre una grande fame di terre agricole perché tutto quanto possibile è già stato messo in coltura.

È significativo che tutte le Camere di commercio dell'arco alpino abbiano votato un ordine del giorno nel quale chiedono che le esenzioni previste dall'articolo 6 vengano estese anche alle aziende agricole coltivate intensivamente. È fuori dubbio che queste Camere di commercio non sostengano gli interessi dei singoli proprietari, ma gli interessi generali, sociali ed economici, di tutta la popolazione.

Quello che chiediamo col nostro emendamento si limita alla possibilità che gli agricoltori disposti a vincolare, con atto pubblico trascritto, per un periodo di dieci anni i loro terreni alla continuazione della coltivazione agricola, siano esenti dalla imposta, analogamente come le aree annesse alle aziende industriali e commerciali. Basiamo la nostra richiesta su un criterio oggettivo per stabilire se un terreno è coltivato intensivamente. Tale criterio, secondo la nostra proposta, potrebbe consistere nella prova di aver investito sul rispettivo terreno almeno un importo di un milione di lire per ettaro, nonché da una dichiarazione dell'Ispettorato agrario provinciale competente che tale terreno è veramente coltivato in modo specializzato e intensivo.

Qualora il Senato ritenga che questi criteri oggettivi non siano sufficienti per caratterizzare le coltivazioni intensive di un terreno, si potrebbero applicare i criteri dell'Istituto centrale di statistica, che ha le sue norme per stabilire se un terreno sia o no a coltura intensiva e specializzata.

Ma, a parte le considerazioni economiche, onorevoli colleghi, dobbiamo pensare anche ad esigenze sanitarie ed estetiche e non distruggere le ultime zone verdi nelle città e nelle immediate vicinanze delle stesse. La legge prevede perfino che per ottenere l'esenzione dalla nuova tassa non basta costruire una piccola casa di uno o due piani, se il regolamento edilizio permette, su quel terreno, la costruzione

di fabbricati di tre, quattro, o più piani. Vogliamo veramente far sparire le ultime aree verdi nelle nostre grandi città, costringendo i proprietari di quei terreni a vendere, per far posto a grattacieli di sei-otto piani? Finiremo per vivere fra muri di cemento, senza vedere più un albero o una zona verde.

MINIO. Questo accade oggi.

BRAITENBERG. Questa sarà invece una conseguenza di questa legge, che renderà impossibile ad un agricoltore, che abbia il suo terreno vicino ad una città, di continuare nella sua attività agricola. Egli certamente dovrà vendere la sua terra, con danno per sé, per la sua famiglia e per la collettività.

Qualora riteniate che la formula generale da noi proposta non sia accettabile, specialmente in riguardo alle condizioni particolari del mercato delle aree fabbricabili intorno alle grandi città, si potrebbe eventualmente escludere l'applicazione della esenzione proposta per i grandi centri, per esempio, quelli superiori a 500.000 abitanti. Mi appello al buon senso del Senato perchè venga comunque inserita in questa legge almeno una disposizione che permetta agli agricoltori, che hanno investito lavoro e capitale nei loro terreni intensivamente coltivati vicino alle città, di continuare nelle loro attività così degne di considerazione sotto l'aspetto economico e sociale e che aiuti a conservare quel poco di verde che ancora vediamo nelle nostre città.

Prego pertanto il Senato di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CUSENZA. Come ha giustamente rilevato il senatore Braitenberg, l'approvazione di questo gruppo di emendamenti, che tendono tutti allo stesso fine, significherebbe un atto di giustizia verso i piccoli proprietari agricoli della periferia urbana, perchè è di piccoli proprietari che si tratta; alla periferia urbana infatti non esiste la grande proprietà agricola. Significherebbe un atto di giustizia perchè consentirebbe loro di continuare a sopravvivere

nei fondi che coltivano, il che corrisponde anche ad un interesse generale, perchè una buona parte dei prodotti ortofrutticoli pregiati, come è già stato osservato, che affluiscono nei mercati cittadini si coltivano, per motivi che non è il caso di esaminare, nella più vicina periferia urbana.

Vi sono quindi fondate ragioni, già dal punto di vista dell'immediato interesse della città, per desiderare che tale produzione non diminuisca, ma se poi si allarga un po' la visuale e si considera anche il contributo offerto all'economia generale della Nazione, si vede come tale interesse sia veramente cospicuo, perchè le produzioni pregiate, sia orticole che frutticole, costituiscono una importante voce nel nostro commercio estero, le cui condizioni deficitarie non richiedono sicuramente di essere aggravate.

L'onorevole relatore ieri sera ha avuto occasione di ribattere in proposito che sarebbe irrilevante che le piccole e medie aziende agricole della zona urbana si spostassero in altre località, tanto più che tale spostamento seguirebbe al ricavo di un altro prezzo per la cessione del terreno posseduto.

In omaggio alla verità mi sembra giusto osservare a questo ragionamento:

1) che non è affatto sicuro che in un momento di abbondanza di vendite quale sarà quello provocato dalla presente legge si possa ottenere un realizzo conveniente; si arriverà invece ad un prezzo basso, o anche addirittura alla impossibilità di vendere per mancanza di compratori, perchè nessuno sarà propenso ad addossarsi gli oneri ai quali il venditore cerca di sottrarsi;

2) che lo spostamento di un orto dall'attuale località verso un'altra non è mai un fatto irrilevante, perchè in natura, di terreni adatti a colture orticole non ne esistono molti, ma tali diventano attraverso lunghe trasformazioni ottenute con grandi impieghi di lavoro umano e di capitali;

3) che se anche, secondo le osservazioni di cui sopra, è pensabile uno spostamento di un orto, è invece assolutamente inconcepibile lo spostamento di frutteti, perchè un tale impianto, può è vero distruggersi in poche ore,

ma per ottenerlo ricostituito in piena produzione, occorrono almeno vent'anni, cioè circa la terza parte di una vita umana. È ovvio che colui il quale sarà stato indotto a lasciar distruggere un patrimonio del genere, ben difficilmente sarà in grado di tornare a ricostituirlo.

Concludendo, un sereno esame dell'argomento porta alla convinzione che è indispensabile e coincidente con l'interesse generale accordare, come proposto negli emendamenti, la esenzione da questa imposta alle aziende agricole della fascia suburbana, subordinandola, ben inteso, al vincolo decennale di inedificabilità.

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CERICA. Ho udito con molto interesse quanto è stato esposto, con elevato senso della realtà e con elevato senso anche di responsabilità, dal senatore Braitenberg e dal senatore Cusenza, e condivido in pieno le loro preoccupazioni. È per questo che ho presentato questi due emendamenti. Il primo tende — ancorandosi all'emendamento proposto dai senatori Braitenberg, Spagnoli ed altri — alla tutela delle zone agricole a culture speciali, come vigneti, frutteti e vivai, nonché di tutti gli impianti industriali razionali specializzati dell'agricoltura, come quelli, per esempio, per allevamenti speciali, come quelli per allevamenti di animali selezionati ecc. In Italia non mancano zone del genere. Nelle vicinanze di Roma, sulla via che conduce ad Aprilia, per esempio, abbiamo un allevamento selezionato di polli, veramente importante, scientificamente attrezzato, destinato a fornire di uova e di carne di pollo non soltanto Roma ma forse tutta l'Italia centrale. Abbiamo stalle preziose con costosi animali da latte selezionati. In altre parole abbiamo gli impianti industriali dell'agricoltura. Le aree dove sorgono non possono essere messe alla stregua dei comuni terreni agricoli anche se a coltura intensiva.

Il senatore Cusenza, nel suo discorso, si riferiva ai giardini agrumari della Sicilia; il senatore Braitenberg si riferiva ai frutteti dell'Alto Adige: sono terre dove il valore selettivo del lavoro umano è riuscito a raggiun-

gere redditi imponenti ed a creare zone che possono valere venti, ventidue, ventitre milioni l'ettaro, e che, anche se fossero destinati all'edificazione, non raggiungerebbero mai nemmeno la metà di quel valore. Non possiamo considerarli suscettibili di essere dichiarati aree fabbricabili secondo una eventuale possibile stortura di qualche Comune.

Noi dobbiamo fare una legge di imposizione fiscale, dobbiamo cercare di limitare le speculazioni patologiche sulle aree fabbricabili, ma non dobbiamo rendere possibili eventuali colpi rudi all'economia nazionale. Io mi riferisco alle seguenti parole che pronunziai in sede di Commissione: « mi preoccupo della riviera ligure, dove abbiamo una floricoltura selezionata che è quella che ci consente di battere la concorrenza straniera (quella olandese, quella francese, ecc.) nei mercati internazionali europei. Dobbiamo stare attenti ai colpi rudi che la floricoltura potrebbe avere ». Peroro la esenzione per le aree destinate a colture agricole specializzate o intensive, ad impianti razionali dell'agricoltura, come vivai, allevamenti, ecc., dichiarate tali dall'Ispettorato agrario provinciale, quando da atto pubblico stipulato in contesto con il Comune e trascritto risulti la relativa destinazione per almeno dieci anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello vincolato, e lo faccio perchè lo ritengo necessario e doveroso.

L'altro mio emendamento riguarda le aree di proprietà di imprese commerciali, la cui attività comprenda l'utilizzazione delle aree stesse a scopo edificatorio, e ciò per un valore sestuplo di quello della media annuale delle aree utilizzate dalle medesime imprese a scopo costruttivo nel triennio precedente.

Le esenzione è concessa alle imprese che assumono l'impegno di utilizzo di dette aree entro un sessennio.

Questa legge è senza dubbio una legge di carattere fiscale, ma essa sostanzialmente scaturisce da una esigenza, quella cioè di incrementare le costruzioni edilizie. È collegata se non scaturita dalla legge Romita. Stiamo attenti che con la legge troppo vessatoria non si abbia il risultato di costringere e di limitare

lo sviluppo della edilizia. Sotto questo profilo peroro l'accoglimento dei miei emendamenti.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Vi giunga qui, onorevoli colleghi, la voce non di un siciliano nè di un romano ma la voce di un pugliese che non può chiedere esenzioni per fabbriche o per parrocchie, ma che chiede semplicemente esenzioni per quei poveri contadini i quali, nei dintorni dei piccoli paesi o delle piccole città, sudano dal 1° dell'anno sino al 31 dicembre per conseguire una possibilità alla loro esistenza. Se noi escludiamo completamente dalle esenzioni quei terreni circostanti ai piccoli paesi o alle piccole città che sono destinati, come ben dicevano i senatori Braitenberg e Cusenza, ad ortaggi e a piantagioni specializzate come uva da tavola od altro, evidentemente noi colpiamo ancora una volta l'agricoltura. Nelle esenzioni che si sono già votate abbiamo protetto le industrie e i commerci. Ora andiamo un po' incontro alla misera agricoltura. Non è stata detta una parola sola per l'agricoltura fino al momento in cui abbiamo iniziato la discussione della lettera *d*) sulle esenzioni. Accogliendo l'emendamento dei senatori Braitenberg, Cusenza ed altri, ed accogliendo l'emendamento Cerica, mio ed altri, noi tratteremo egualmente gli industriali, i commercianti, gli educatori, coloro che professano il culto ed anche i piccoli agricoltori, o meglio i contadini, cioè coloro che sudano per procurarsi i mezzi di vita. Quindi insisto perchè i nostri emendamenti siano accettati dal Senato e ne faccio una viva raccomandazione.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato tanti discorsi bucolici in elogio dell'agricoltura, ma sembra che gli oratori che hanno sostenuto questi emendamenti non ricordino quale è il congegno della legge che stiamo discutendo. Qui non si tratta di favo-

rire l'agricoltura, l'industria, il commercio, le arti, le professioni od altre attività; non si tratta di dire che dobbiamo tutelare i prodotti agricoli od altro, ma si tratta di constatare che sono soggetti all'imposta, di cui si tratta, i terreni che sono qualificati nel catasto come aree edificabili, quindi senza reddito, e, in aggiunta a questi, quelli che hanno un reddito agricolo che sia, come è stato deciso ieri, così basso rispetto al valore venale da calcolare che il loro valore come beni rustici, determinato sulla base della legge delle successioni, sia inferiore a cinque volte quello di mercato. Ricordiamo che, quando abbiamo dovuto prendere in esame le esenzioni per i beni dei commercianti, degli industriali, degli istituti religiosi o scolastici e le altre esenzioni oggettive, era perchè altrimenti, senza altra possibilità, le aree da essi destinate al commercio o all'industria o agli altri scopi indicati all'articolo 6, non avendo nessun reddito dominicale, sarebbero state tutte senza eccezione considerate come fabbricabili e colpite dall'imposta.

Le aree destinate all'agricoltura sono colpite in quanto il loro valore sia almeno cinque volte quello che è il valore agricolo del terreno. Abbiamo sentito, dai dati forniti dal relatore ieri, che così si arriva a 27 milioni per ettaro per alcuni terreni. Quando si oltrepassano i 27 milioni per ettaro si può ben pagare la tassa per la differenza. I calcoli fatti, nei quali si parla di grossi valori di terreni agricoli, dimostrano il contrario dell'assunto perchè gli elevati valori agricoli non sono la base imponibile, ma il limite di esenzione. E così quando un terreno contermina alla città a coltura specializzata venga calcolato del valore di 30 milioni l'ettaro come area edificabile, pagherà su 3 milioni, perchè 27 milioni rappresentano la valutazione del reddito dominicale. Quindi facendo tutta questa legge all'agricoltura, alla quale ognuno di noi può e deve associarsi, si va fuori di strada perchè più l'area edificabile vale dal punto di vista agrario e meno paga. Si tratta invece di non aprire delle maglie così larghe che attraverso ad esse passino non i poveri agricoltori, ma dei pesci molto più grossi.

È necessario anche ricordare che non vi è per i Comuni obbligatorietà di applicazione.

Non so se in qualche cittadina dell'Alto Adige si verifichino delle condizioni per cui può darsi non sia conveniente applicare l'imposta. Se non è conveniente, i Comuni non useranno la facoltà di applicarla. I cittadini di quel Comune, che sarebbero gravemente danneggiati, e di cui ci ha parlato il collega Braitenberg, quei poveri contadini che sarebbero costretti ad emigrare sotto il peso di questa legge non devono rattristarsi tanto, perchè noi pensiamo che la maggioranza di quei cittadini rappresentata dal Consiglio comunale, delibererà puramente e semplicemente di non applicare in quel Comune la tassa di cui si parla.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui tre emendamenti in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione è contraria. Essa ritiene che in parte il Senato abbia già espresso la sua opinione, votando ieri nei riguardi della proposta di esenzione per i coltivatori diretti. La differenza che esiste tra l'utilizzazione agricola e l'utilizzazione industriale o commerciale è data dal fatto che tutti i terreni che sono, di solito, fabbricabili prima di essere fabbricati possano essere utilizzati come terreni agricoli. Non così si può dire agli effetti delle altre destinazioni, perchè, avendo l'agricoltura un ciclo produttivo breve e richiedendo in proporzione un investimento di capitali più leggero, lascia la possibilità dell'utilizzazione fino al giorno in cui si comincia a costruire. Se così non fosse noi avremmo intorno alle città anzichè la fascia di verde una fascia addirittura incolta, mentre basta recarsi a Monte Mario, a via Cristoforo Colombo per vedere che vicino alle case vi sono ancora gli orti che evidentemente sono a disposizione di chi voglia — pagando l'area — costruire.

Il punto su cui cade il discorso del senatore Braitenberg è proprio quello che riguarda la cifra di investimenti di un milione all'ettaro. Quando si parla di terreni che valgono non 20.000, 30.000, 40.000 lire al metro quadrato ma 20 milioni all'ettaro, a 20 milioni all'ettaro si vede che, ci sia o non ci sia l'investimento di un milione all'ettaro, la convenienza

economica dell'utilizzazione dell'area come fabbricabile è tale che supera il sacrificio che può esser dato dall'investimento agricolo che si annulla.

Quindi pur con tutto l'omaggio all'agricoltura che siamo disposti a fare, dobbiamo dire, come osservava giustamente il senatore Cerutti, che, avendo esonerato il valore agricolo con calcolo largo, se vogliamo imporre il tributo sul valore che eccede quello agricolo e proprio perchè abbiamo constatato ieri e constatiamo oggi, se rifacciamo i calcoli, che al di sopra del valore agricolo c'è, nelle zone intorno alla città, un valore che è connesso alla edificabilità. Quando abbiamo stabilito che per l'utilizzazione agricola ci sia una esenzione di larga base, abbiamo anche il diritto di permettere ai Comuni di colpire il maggior valore, con la certezza di non toccare gli interessi dell'agricoltura, ma di toccare gli interessi di quegli agricoltori che volentieri venderebbero e venderanno le loro terre per costruire case, spostando territorialmente la propria attività, come del resto è nel destino di chi ha comperato vicino alla città.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Spiace al Governo di sentirsi ripetere l'accusa che in questa occasione avrebbe trascurato gli interessi dell'agricoltura. Posso dire che non si è trascurato, nè nella fase della redazione del testo governativo, nè nella fase di studio da parte della Commissione, quello che è l'obiettivo interesse dell'agricoltura.

Noi dobbiamo riconoscere che se oggi nell'articolo riguardante le esenzioni ci siamo occupati, riferendoci prevalentemente agli aggregati urbani, di quelle che sono esenzioni per attività industriali, commerciali e di altra natura, abbiamo tenuto vivamente presenti quelli che sono gli interessi dell'agricoltura nel fissare il punto di partenza per l'applicazione di questa legge fuori dell'ambito dei piani regolatori. Non possiamo non riconoscere che dovendo adottare un criterio fuori dell'ambito dei piani regolatori, per accertare dove il valore



agricolo cresce per l'avvicinarsi della città, abbiamo scelto un criterio notevolmente largo, che è quello di moltiplicare per cinque il valore calcolato agli effetti della legge del 1954, sulle imposte di successione.

Quindi mi pare che non facciamo un danno all'agricoltura e non impoveriamo il rifornimento della città, ma difendiamo quello che è un equilibrio di applicazione di questa legge e quella che è la coerenza di valutazione dei valori agricoli che consideriamo per le diverse leggi del sistema tributario.

Posso dire poi ai presentatori di questi emendamenti che se bastasse destinare a vigneto il proprio terreno, sia pure per dieci anni, per vederlo esente da questa imposta, o se bastasse installarvi un allevamento, io non so chi più, alla periferia della città, pagherebbe l'imposta, perchè sarebbe molto più conveniente l'utilizzazione sotto questa forma. Nell'esempio fatto dal senatore Cerica dell'allevamento di notevole importanza che richiede un investimento molto forte (nel caso specifico dei polli, che chiamerò sintetici, alle porte di Roma) ci troviamo di fronte ad una vera e propria industria, tanto che, oltre tutto, è finanziata con la legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno, che non riguarda le aziende agricole, per quanto a me consta. Per questi motivi penso che noi, ripetendo ancora una volta che indubbiamente vogliamo far sì che questa legge venga applicata, desideriamo rimanere fermi sul testo della Commissione.

Esprimo pertanto con dispiacere, e con la speranza di non essere annoverato fra i nemici dell'agricoltura, parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Ho chiesto di parlare dopo aver ascoltato attentamente quanto hanno detto i presentatori dell'emendamento, il relatore ed il Ministro. Anch'io ho pensato alquanto intorno a questo problema, perchè in effetti la situazione dell'agricoltura specializzata non riguarda semplicemente le fasce vicine alle città,

ma anche altre zone ove la cosiddetta espansione edilizia non avrà luogo, o avrà luogo in un futuro molto ma molto lontano.

Come è mia abitudine, ho voluto dare al mio pensiero un'espressione in cifre che meglio possono chiarirlo. Scusate perciò se ritorno sempre a quel famoso paesello-campione ... (*commenti*) ... sul quale ho fatto l'indagine. È logico che indagini ne abbia fatte in vari posti, ma mi riferisco a questo come campione, perchè si tratta di una zona che è a cavallo fra paesi che hanno una possibilità di espansione industriale e quelli che non l'hanno.

Questo paese ha 480 ettari in superficie totale, di cui 180 circa sono coperti da costruzioni già realizzate o da realizzarsi in una possibile espansione a carattere edilizio, e 300, viceversa, sono effettivamente di carattere agricolo. Su questi 300 ettari e su parte di quelli ad espansione edilizia insistono 14 piccole aziende che coltivano intensamente il terreno.

Sono tutti orti. Queste 14 aziende, che occupano 80 ettari di terreno circa, hanno alle loro dipendenze 370 lavoratori. Ho voluto calcolare che cosa sarebbe successo a queste aziende, che mediamente possiedono 6 ettari di terreno.

In questo paese, come ho già spiegato l'altra volta, quando si vuole acquistare il terreno per costruire (e, notate bene, potete constatare come si costruisce in qualunque punto del territorio del Comune anche là dove non ci sono strade e gli altri servizi necessari per una casa) ci si trova di fronte ad una richiesta che va da un minimo di 1.000 lire al metro quadro ad un massimo di 5.000 al metro quadro.

MINIO. Povere vittime! (*Commenti*).

MARINA. Lo so bene anch'io, perchè dovrei comperare un terreno per i bisogni di uno stabilimento. Mediamente si tratta di una spesa di 3.000 lire al metro quadro. Allora, in via teorica, l'azienda di 6 ettari vale almeno 180 milioni...

MINIO. Le pare niente?

MARINA. Un conto è che valga in linea teorica e un conto è che si possano realizzare

questi 180 milioni! Infatti, sono sicuro che tutte queste aziende vendereanno certamente i loro terreni, per realizzare questa cifra. Ma in pratica questa cifra non la si realizza se le vendite dovessero effettuarsi in blocco per tutti i terreni per la mancanza di gran parte dei compratori.

FORTUNATI. Come non si realizza?

MARINA. Ho voluto quindi fare un calcolo agli effetti dell'imposta, e l'ho eseguito insieme con il segretario comunale, che naturalmente è ben lieto di poter applicare questa imposta di cui noi stiamo perfezionando la legge impositiva. Il ragionamento è stato inquadrato sulle cifre, sui calcoli che abbiamo fatto ieri e per i quali ho voluto controllare i documenti. Effettivamente questo terreno che stiamo esaminando, calcolato per il coefficiente di moltiplicazione, sul coefficiente base che è 825 lire per il seminativo di prima classe, moltiplicato 335 e poi moltiplicato per 15, darebbe loro un valore di detrazione di circa 4 milioni ettaro, cioè 24 milioni su 180, più sei ettari presi in esame.

Quindi per i primi due anni su 150 milioni i proprietari dovranno pagare 3 milioni di imposta all'anno, ossia 600 mila lire per ettaro, e sono terreni che indubbiamente non diventeranno mai fabbricativi se non forse fra mille anni. Fate pure voi il conto, e vedrete se realmente torna come io l'ho esposto.

MINIO. Basterà loro vendere mille metri quadri per pagare l'imposta.

MARINA. Io vi porto una realtà constatata, una realtà che chiunque di voi può controllare, come l'ho controllata io.

FORTUNATI. Vuol spiegare perchè questi terreni costano 3 mila lire al metro quadrato?

MARINA. Perchè quando andate a comperare il terreno vi chiedono come minimo... *(Commenti dalla sinistra)*.

MINIO. Se può vendere il terreno a 3 mila lire il metro quadro, è giusto che paghi.

MARINA. Torno a ripetermi: pure essendo terreni agricoli, se si va a 10 chilometri da Milano, dove è impossibile che la città arrivi nella sua espansione, neanche, oserei dire, in un millennio, il terreno ha un valore di imponibile, in base a questa legge, nella misura che ho detto, ma che di fatto non si può realizzare che in minima quantità.

Ora, ritornando alle aziende specializzate, torno a dire che queste avranno un carico di un milione 200 mila lire per ettaro per i primi due anni di imposizione. A quale conclusione porterà tutto questo che noi stiamo facendo? Non so se voi lo ritenete praticamente sopportabile. Per questi motivi dichiaro di mantenere gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, insiste sul suo emendamento?

BRAITENBERG. Insisto.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, insiste sul suo emendamento?

CUSENZA. Lo mantengo e chiedo di esporne i motivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CUSENZA. Dalla discussione che si è svolta sono emersi due principali argomenti contrari agli emendamenti proposti, il primo, portato dal senatore Cerutti e dall'onorevole relatore, tende a minimizzare il danno che verrebbe a soffrire l'agricoltore, sostenendo che il valore agricolo è valutato in maniera molto alta, e per conseguenza non vi sarebbe materia imponibile, o sarebbe minima.

A parte che qui si sono portati i valori massimi, si dimentica che dall'altro lato c'è il Comune il quale deve trarre da questa imposta la propria entrata ed ha a sua disposizione la arma della rettifica e l'arma dell'accertamento e quindi non sarà sicuramente disposto a farsi che l'agricoltore, attraverso questo preteso equilibrio tra valore edificabile e valore agricolo, possa sfuggire all'imposta. D'altra parte l'onorevole Ministro ha detto che se non pagano gli agricoltori non si sa proprio chi possa in ultima analisi pagare.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non è esatto. Se chiede a questi agricoltori di vendere il terreno a prezzo di aree fabbricabili, lo danno o no, diciamolo onestamente?

CUSENZA. Ci sono alcuni che possono darlo, altri no.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, non posso consentirle che su un emendamento già svolto riapra la discussione, altrimenti dovrei ridare la parola a tutti gli altri presentatori di emendamenti, il che è contro il Regolamento.

CUSENZA. Si era detto che questa legge avrebbe dovuto colpire i grandi speculatori sulle aree edilizie, non questi piccoli proprietari, e non capisco con quanta legittimità si possa dire di no a chi afferma di essere disposto al vincolo di non costruire per 10 anni.

Per queste ragioni mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori degli emendamenti se non ritengano opportuno accordarsi per unificare le loro proposte di modifica.

CERICA. Mantengo il mio emendamento. Chiedo però che per ora sia votata solamente la lettera f-bis), poichè la lettera f-ter) potrà più opportunamente essere presa in esame successivamente.

CUSENZA. Accolgo l'invito dell'onorevole Presidente ed aderisco all'emendamento del senatore Braitenberg.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Noi votiamo contro questo emendamento e ciò è conforme alla nostra votazione di ieri. Ora mi sembra opportuno osservare che gli oratori che sono intervenuti ad illustrare i loro emendamenti, o non conoscono gli articoli che abbiamo già approvato o pensano che non li conosca il Senato. Si ripete

oggi la stessa storia di ieri, dei piccoli proprietari, degli agricoltori, si portano cifre e si dicono cose del tutto inesatte.

Al mio paese si usa rispondere a coloro i quali raccontano fanfaluche che è inutile voler far credere che Gesù Cristo sia morto di freddo, mentre invece era padrone di tutta la legna.

L'onorevole Marina ci viene a dire che gli agricoltori del suo paese non vendono i terreni per meno di 3.000 lire al metro quadrato. Onorevole Marina, se è così, evidentemente è perchè questi agricoltori sono convinti che il valore del mercato è quello, e non intendono vendere per meno. Inoltre si dimentica che la imposta si applica in base alle dichiarazioni del contribuente, secondo la norma dell'articolo 7. Se quindi quei proprietari, cui lei si riferisce, denunceranno tremila lire il metro quadro, gli è perchè sono convinti che quello è il prezzo che possono ricavare dal loro terreno. Ora, siccome tremila lire il metro quadro fanno trenta milioni l'ettaro, non c'è nessun appassionato di agricoltura che non venda il suo terreno a quel prezzo. I terreni agricoli a coltura intensiva ad orti si distruggono per molto meno! Altro che per tre mila lire il metro quadro! Perchè il prezzo che si può realizzare consente a questi fortunati possessori di arricchirsi anche con delle piccole proprietà.

Lei ha fatto l'esempio del suo Comune; io faccio l'esempio del mio Comune, alla periferia del quale le aree fabbricabili sono giunte a cinque mila lire il metro quadro: piccola cosa in confronto a quello che accade nelle grandi città, ma gran cosa per un piccolo paese. Ora, cinquemila lire il metro quadro fanno cinquanta milioni l'ettaro, ed io credo che a questo prezzo si vende l'agrumeto, il vigneto, si distrugge qualsiasi cosa, e chi ha realizzato questa cifra non fa più il coltivatore diretto, perchè si costruisce il palazzo, marcia in automobile e vive di rendita.

Allora, non ci si vengano a raccontare cose che non sono vere e che non possiamo credere. (*Interruzione del senatore Marina*).

L'onorevole Marina, facendo i conti a modo suo, come usa farli sempre, anche nel caso del valore dei terreni agricoli, come abbiamo potuto già constatare, ha detto che quella tale

tenuta o proprietà pagherebbe tre milioni l'anno. Orbene, a tremila lire il metro quadro, gli basta vendere mille metri quadrati di terreno per pagare tutta l'imposta, anche nella ipotesi che le cose andassero come dice lui; e vendendo mille metri quadri ne ha ancora novemila da vendere per fare un ettaro.

Si è fatto il caso — mi pare che ne ha parlato il collega Trabucchi — che anche alla periferia di Roma accanto alle costruzioni si continuano a vedere coltivazioni di varia specie e di varia natura. Non c'è da meravigliarsi che si sfrutti il terreno a fini agricoli fino all'ultimo istante prima di venderlo per costruire. Sa, onorevole Marina, che all'estrema periferia di Roma, cioè per esempio sulla via Cassia e sulla via Flaminia, dove si vedono appunto questi piccoli orti e coltivazioni, il terreno si vende oggi a dieci, quindici ed anche venti mila lire il metro quadrato, il che fa cento, centocinquanta ed anche duecento milioni l'ettaro? Ci si domanda se è per questi piccoli ortolani e per questi piccoli coltivatori che si spargono tante calde lacrime! Si tratta in realtà di gente che aspetta di vendere pochi metri quadrati di terra per realizzare milioni, e mi sembra giusto che quando si realizzano milioni senza sudare e senza faticare, a spese della collettività, si paghi anche un'imposta.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Cerica, Cadorna ed altri, limitatamente alla lettera f-bis), emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Braitenberg ed altri, cui ha aderito il senatore Cusenza, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,20).*

### Proclamazione a senatore del candidato Giuseppe Piegari.

**PRESIDENTE.** Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua riunione odierna, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione della Campania in conseguenza della morte del senatore Raffaele Pezzullo, ha riscontrato che fra i non eletti del Gruppo cui questi apparteneva ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Giuseppe Piegari.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione e proclamo senatore il candidato Giuseppe Piegari per la Campania.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge concernente l'istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili. Siamo arrivati alla lettera e) dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

**CARMAGNOLA, Segretario:**

« e) le aree costituenti campi sportivi, piscine, campi di corse ecc., quando da atto pubblico, stipulato in contesto col Comune e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello sportivo; ».

**PRESIDENTE.** Avverto che su questa lettera il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**CARMAGNOLA, Segretario:**

« Sostituire l'inizio del testo della Commissione con le parole: " le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 139 " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Quando esaminammo in Commissione i vari punti per le esenzioni, notammo che il riferirsi semplicemente ad aree costituenti campi sportivi, di corse, ecc., sia pure con la procedura di un atto pubblico stipulato in contesto col Comune e con vincolo ventennale, poteva prestarsi ad una facile evasione. Infatti io posso destinare il mio fondo ad una attività sportiva con estrema facilità, mettendo due pali ed un cesto per la pallacanestro, e stipulando l'atto in contesto col Comune, impegnandomi per venti anni, magari per quaranta, a non cambiare quella destinazione. Certamente potremmo avere un moltiplicarsi di impianti sportivi, la qualcosa se da un lato potrebbe farci piacere, non ce ne farebbe dal punto di vista tributario, perchè porterebbe ad una riduzione troppo elevata delle aree destinate a fornire il gettito del nuovo tributo.

Abbiamo allora studiato per vedere in che modo poteva conciliarsi l'esigenza di assicurare alle città gli impianti sportivi, anzi un intensificarsi delle attrezzature sportive, e la esigenza di evitare in partenza questa forma di evasione almeno parziale. Abbiamo ritenuto che l'unico modo per essere certi che si tratti di una vera destinazione sportiva e non pseudo-sportiva — a parte il caso di una destinazione che possa dare un fortissimo reddito e quindi non comporti esenzioni (come ad esempio i campi da tennis in lussuosi quartieri) — sia di fare richiamo ad una legge del 1939 sugli impianti sportivi la quale stabilisce che tali impianti debbono corrispondere ad una serie di requisiti fissati internazionalmente in sede olimpica, e i cui progetti di costruzione, sia di massima che esecutivi, debbono essere approvati dalla Prefettura e da una Commissione tecnica che ha carattere pubblico, la Commissione impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale, composta da ingegneri dell'ufficio del Genio civile e da ingegneri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In questo modo noi riteniamo di poter essere certi che verranno esentati i veri impianti sportivi, destinati ad esercitare questa fun-

zione, che consideriamo nella urbanistica contemporanea una funzione essenziale, ma nello stesso tempo non venga aperta la strada ad una troppo facile forma di evasione da questo tributo.

Ho dovuto metter prima le parole « campi di corsa » perchè questi non rientravano nell'ambito dei campi sportivi; però non è facile metter su un campo di corse per evadere a questa legge, e d'altra parte sarebbe ridicolo tassare come area edificabile l'area del campo di corse. Quindi nessuna preoccupazione.

Concludendo, per quanto riguarda gli impianti sportivi, ho fatto riferimento a questa legge del 1939 perchè mi sembra che sia la forma migliore tra quelle alle quali si è accennato in Commissione per venire incontro alle duplici esigenze alle quali prima ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal Governo.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MARINA. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro se sono compresi in quella legge anche i campi sportivi aziendali.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono compresi tutti i campi sportivi che abbiano i requisiti richiesti, dopo che tali requisiti siano stati verificati attraverso la procedura prevista. Naturalmente rimane ferma la destinazione ventennale, perchè questa è una cautela necessaria.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire, nella lettera e) dell'articolo 6, l'inizio del testo della Commissione con le parole: « le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio-decreto legge 2

febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Con questa votazione rimane precluso l'emendamento del senatore Salari tendente a sostituire le parole: « le aree costituenti » con le altre: « le aree sulle quali sorgono, per uso pubblico o comunitario ».

I senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi, Rogadeo, propongono di sostituire alle parole « venti anni » le altre « dieci anni ».

Il senatore Cerica ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre sulla lettera e), i senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire la lettera e) con la seguente:

” e) le aree costituenti campi sportivi, piscine, campi di corse, ecc., quando il proprietario ne dichiara al segretario comunale, che ne fa constare in atto pubblico da trascrivere a cura dello stesso segretario rogante ed a spese del dichiarante, la relativa destinazione per almeno 20 anni, con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello sportivo; ” ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la lettera e) nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Si dia lettura della lettera f).

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« f) le aree pertinenti a ville o a case di abitazione o annesse alle stesse, sistemate co-

me pertinentenze ed appartenenti allo stesso proprietario, per una superficie non eccedente dieci volte quella dell'area edificata o per le maggiori estensioni di terreno sulle quali sia vietata la costruzione, in conseguenza della sistemazione dell'edificio, in base al regolamento edilizio comunale o al piano regolatore o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione; ».

PRESIDENTE. I senatori Braitenberg, Piechele e Spagnoli hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nel primo comma, alla lettera f), aggiungere dopo le parole: " case di abitazione ", le parole: " fabbricati rurali e stabilimenti che attuino la conservazione, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRAITENBERG. Anzitutto vorrei modificare il mio emendamento nel senso di sostituire la parola « fabbricati » con l'altra « costruzioni ».

In sostanza io vorrei che l'esenzione che si concede alle aree pertinenti a ville, case di abitazione, venga estesa anche alle costruzioni rurali, perchè l'agricoltura ha bisogno di spazio per il parcheggio dei carri, per il movimento del bestiame ecc. Quindi mi pare giusto che si approvi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra che in questo caso, analogamente a quanto abbiamo stabilito nella lettera d) per gli stabilimenti, siamo dinanzi a degli stabilimenti industriali.

DE LUCA CARLO. Si tratta di magazzini.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Qui si parla di conservazione, manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli, quindi non è semplicemente il magazzino.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Forse per precisare meglio il concetto sarebbe opportuno dire prima « trasformazione », altrimenti entriamo nel campo industriale. È accettato universalmente, per esempio, che la trasformazione dell'uva in vino rientra ancora nel quadro agricolo. Ora, una cantina, un caseificio, un magazzino per la conservazione dei prodotti agricoli, non implicano trasformazioni secondarie, come invece sarebbe il caso di un impianto per le conserve alimentari, per la conservazione in scatola ecc.

Propongo pertanto di mettere prima la parola « trasformazione » e poi l'altra « manipolazione ».

MARINA. Io direi meglio « lavorazione ».

DE LUCA CARLO. No, perchè convertire l'uva in vino non vuol dire manipolare, vuol dire trasformare, in base ad un preciso processo chimico.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze è d'accordo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto al Senato, però temo che questa possa costituire una delle maglie attraverso la quale si possa sfuggire a questa legge.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, mantiene il suo emendamento?

BRAITENBERG. Quando si concede l'esenzione per le aree destinate al servizio o all'ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, mi pare giustissimo che si debba concedere anche a quegli stabilimenti

che non sono nè industriali nè commerciali, ma che servono per la conservazione e la prima lavorazione dei prodotti agricoli.

PRESIDENTE. Accetta la modifica proposta dal senatore De Luca Carlo?

BRAITENBERG. Sì, l'accetto.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Anch'io ho presentato un emendamento di questa natura proprio perchè mi pare logico quello che ha già detto il collega Braitenberg; che cioè le costruzioni rurali debbono avere le stesse esenzioni di quelle a carattere industriale e commerciale, intendendo come costruzioni rurali specialmente quelle che attuano la prima manipolazione o lavorazione dei prodotti.

PRESIDENTE. Evidentemente, se sarà approvato l'emendamento del senatore Braitenberg, il suo resterà assorbito.

L'emendamento del senatore Braitenberg deve ritenersi dunque così formulato: « Nel primo comma, alla lettera f), aggiungere dopo le parole: " case di abitazione ", le parole: " costruzioni rurali e stabilimenti che attuano la conservazione, la trasformazione o la manipolazione di prodotti agricoli " ».

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Il testo dell'emendamento Braitenberg, secondo la modifica proposta dal senatore De Luca, è diverso da quello di cui ella, onorevole Presidente, ha dato lettura. L'emendamento è trasformato nel senso che, dopo le parole: « case di abitazione », si dovrebbero aggiungere le parole: « costruzioni rurali destinate ad attuare la conservazione o la prima trasformazione di prodotti agricoli ». La parola « stabilimenti » dovrebbe essere soppressa, perchè è parola che richiama il concetto di costruzione industriale.

BRAITENBERG. Non sarebbe più opportuno dire: « compresi quelli nei quali si attuino ecc. »?

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrebbe dire così. Ed allora il testo dell'emendamento potrebbe essere il seguente: « costruzioni rurali » o « fabbricati rurali » — questa parola non ha importanza — « comprese quelle nelle quali si attuino la conservazione o la prima trasformazione di prodotti agricoli ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei far presente che noi abbiamo già approvato l'articolo 4. Evidentemente, quindi, la decisione che dobbiamo prendere non può essere in contrasto con la decisione già presa. In base all'articolo 4 è stato determinato che per le aree fabbricabili deve essere detratto il valore agricolo. È stato precisato nel corso di tutta la discussione che nel valore agricolo è compreso il valore delle abitazioni rurali. Adesso invece dichiariamo che le abitazioni rurali sono esenti. Io non faccio la questione se l'esenzione sia opportuna o meno, ma deve essere ben chiaro che questo stesso valore non deve essere detratto in sede di articolo 4, perchè ciò sarebbe in contrasto con l'esenzione.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Da un punto di vista strettamente di diritto il ragionamento del senatore Fortunati sarebbe esatto, in quanto, nella detrazione che si fa del valore agricolo medio, che si calcola in base al reddito imponibile, è compreso anche il valore medio del fabbricato rurale. Però la giustizia non può in questo caso andare del tutto d'accordo con il concetto prettamente teorico: si può concepire che ci sia il fabbricato rurale addetto alla trasformazione di prodotti agricoli senza terreni annessi o con pochissimi

terreni annessi e magari annessi virtualmente, ma esistenti al di fuori della zona di costruibilità; in questo caso non si può dire che in realtà il valore del singolo fabbricato rurale sia compreso nel valore agricolo che si detrae dal valore dell'area fabbricabile.

La realtà è che, se noi vogliamo colpire le aree fabbricabili ed esentare le case già costruite, naturalmente è giusto che esentiamo la casa costruita anche se si tratta di un fabbricato rurale non censito in catasto come casa urbana. Ed insieme col fabbricato rurale sono da considerarsi anche gli annessi e le pertinenze, cioè cortili, letamai, stalle e quegli altri edifici o terreni lavorati che non sono costruibili in quanto fanno parte della casa rurale. Naturalmente, quando la zona fabbricabile si estenderà, allora la casa rurale si demolirà e si farà anche su quella una speculazione. Ma la situazione di quella casa rurale che sarà demolita con l'estensione dell'area urbana è la stessa situazione della casetta di un piano che verrà demolita e sostituita dal grattacielo di venti piani. Noi abbiamo specificatamente voluto evitare di far tassare la casa di un piano già costruito anche se è una casa di abitazione che può essere sostituita dal grattacielo. Perciò dobbiamo esentare anche il fabbricato rurale con le sue pertinenze.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Per le mie reminiscenze di quando ero studente di agrimensura, ricordo che il catasto, in base al quale si fanno le valutazioni, non tiene affatto conto dei fabbricati rurali, che pertanto non entrano nelle detrazioni che si operano in funzione del reddito agrario. Ed il fabbricato rurale, non essendo censibile, non ha alcuna influenza sulla valutazione.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Volevo osservare che nella prassi degli uffici finanziari e anche nell'interpre-



tazione giurisprudenziale delle varie leggi di imposta viene considerato reddito agrario il reddito proveniente dalla prima lavorazione o dalla prima manipolazione dei prodotti agricoli, che determina un reddito aggiuntivo al reddito agricolo fondamentale. Se non è prima lavorazione o il reddito dell'industria agricola è prevalente, allora si considera tale reddito come reddito industriale. A me pare che il maggior valore del terreno agricolo che è già considerato in base all'articolo 4 e viene trattato comprenda il reddito agrario.

Se si tratta, supponiamo, anche di una cantina sociale o di un fabbricato destinato alla manipolazione di prodotti agricoli in zona urbana, siamo nel campo di un fabbricato industriale. Se cioè la cantina sociale è staccata dal terreno agricolo che produce, per esempio, l'uva, diventa una impresa industriale e si ha quindi un reddito industriale e il terreno non è più agricolo. Questa distinzione si attua nella pratica finanziaria e nell'interpretazione della legge di imposta di ricchezza mobile.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. A me pare che quando noi, secondo il testo della Commissione, abbiamo concesso l'esenzione per la casa di abitazione e l'esenzione a norma della lettera d) per quegli stabilimenti o quelle aziende che hanno la finalità stessa di cui si parla in questo emendamento, noi abbiamo fatto esentato quello che doveva essere esentato. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Ma, senatore De Luca, non abbiamo detto che debbano essere a Piazza Venezia o a Piazza del Duomo gli stabilimenti industriali. Per mio conto quando noi abbiamo uno stabilimento che attua conservazione, manipolazione o trasformazione, salvo l'ipotesi del magazzino puro e semplice...

DE LUCA CARLO. È proprio quello a cui ho fatto riferimento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ma io temo che sia estremamente facile per chi

fa la prima lavorazione del tabacco, ad esempio, prima di conferirlo ai magazzini del monopolio, invece di tenerlo in un'area grande come quest'Aula, di creare dei capannoni molto più ampi. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Sarà assolutamente in tono con la norma.

Non credo quindi che l'emendamento sia opportuno proprio perchè — lo ripeto fino alla noia — questa è una legge che deve essere un po' dura, in quanto se ci sono troppe scappatoie non dico che sia inutile farla, ma non darà quei risultati che ci ripromettiamo.

PIECHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Io ritengo che questo emendamento debba essere accettato, perchè non possiamo solo riferirci alle altre costruzioni rurali, stalle, fienili, ecc., che possono essere e sono separate dalle case di abitazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono pertinenze di case di abitazione. È chiaro che una casa sita al Corso non ha la stalla.

PIECHELE. Bisogna chiarire questo punto.

FORTUNATI. È detto: case di abitazione.

PIECHELE. Della casa di abitazione non è pertinenza la stalla, nè il fienile. La casa di abitazione, come noi la concepiamo e come la concepisce la legge concernente l'imposta sui fabbricati, è qualche cosa di diverso dal fabbricato rurale destinato sia all'abitazione di chi coltiva la terra sia al deposito e alla prima manipolazione dei prodotti agrari.

Quindi, secondo me, dobbiamo accettare l'emendamento nel senso di riferirci a costruzioni rurali, comprese quelle che attuino la manipolazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli. Questo emendamento non rappresenta una maglia aperta nella legge, ma una tutela dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se è d'accordo sulla seguente formulazione dell'emendamento: « Aggiungere, dopo le parole:

“ case di abitazione ”, le altre: “ costruzioni rurali comprese quelle nelle quali si attuino la prima trasformazione o la conservazione di prodotti agricoli ” ».

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Braibenberg ed altri, nel testo modificato dalla Commissione, emendamento non accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Salari ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nella seconda riga, le parole: « sistemate come pertinenze ». Il senatore Salari ha facoltà di svolgerlo.

SALARI. È una pura ripetizione di un concetto già contenuto nella parola « pertinenti ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Noi pensiamo che questo emendamento sia giusto, solo riteniamo che sia più opportuno spostare il discorso e quindi dire: « le aree considerate come pertinenze di ville o case ecc. ».

È una formulazione migliore dal punto di vista linguistico.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Se vuole dire la stessa cosa in forma migliore, allora sono d'accordo; se invece vuole dire una cosa diversa, vorrei saperlo.

SALARI. No, è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Senatore Salari, mantiene l'emendamento?

SALARI. Mi associo al testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, è d'accordo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Preferirei che rimanesse il testo originale. In fatti, quando si dice « aree pertinenti a ville ecc. », abbiamo un immediato senso della continuità obbligatoria. Invece, se diciamo « considerate come pertinenti ecc. », noi potremmo dar luogo anche ad una interpretazione più larga. Insomma vorrei avere dei chiarimenti su ciò che si vuole esprimere. La pertinenza è un concetto chiaro su cui non si può discutere...

SALARI. Il concetto di pertinenza è dato dal Codice civile.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Appunto, e allora lasciamo il testo originale, che dice: « pertinenti a ville ecc. ».

SALARI. Purchè si elimini quella ripetizione, per me è la stessa cosa.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. È meglio non dire, insomma: « considerate come pertinenze ».

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe adottare la seguente dizione: « Le aree sistemate come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse, ed appartenenti allo stesso proprietario ecc. ».

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatore Salari?

SALARI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Salari, nel testo modificato, tendente a sostituire, nella lettera f), alle parole: « le aree pertinenti a ville o a case di abitazione o annesse alle stesse, sistemate come pertinenze e appartenenti allo stesso proprietario », le altre: « le aree sistemate come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse, ed appartenenti allo stesso

proprietario ecc. ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguono ora due emendamenti, uno del senatore Marina e l'altro dei senatori Battaglia, Cusenza, Dardanelli, Zanotti Bianco, Piechele e Pannullo, i quali tendono ad aggiungere, alla lettera *f*), dopo le parole: « appartenenti allo stesso proprietario », le altre: « nonchè le aree pertinenti a costruzioni rurali ». Tali emendamenti debbono considerarsi preclusi dalle precedenti votazioni.

I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nella lettera *f*), le parole: « per una superficie non eccedente 10 volte quella dell'area edificata », con le altre: « per una superficie non eccedente tre volte quella dell'area edificata ». Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Qua non siamo in materia di aree usufruite, ma di aree edificate. Non è la stessa cosa. Ora dobbiamo tener presenti i parchi ed i giardini, e lasciare ad essi uno spazio pari a 10 volte le aree edificate non è poi molto. Non vorremmo mica distruggere i nostri giardini! Bisogna lasciare la cifra proposta.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene l'emendamento?

RODA. Le osservazioni del senatore Trabucchi mi sembra che questa volta debbano essere accolte. Infatti, tutto quanto ho sostenuto per quel che concerne le esenzioni oggettive previste nel paragrafo *d*) si estendeva non soltanto alle aree fabbricate, ma altresì alle pertinenze. Ora in questo caso penso che sia lecito e logico accogliere l'esenzione di 10 volte, tanto in quanto il paragrafo *f*) precisa che il metro di misura debba essere considerato limitatamente al suolo coperto, quindi alle aree edificate, escluse le pertinenze, come giardini, accessori, ecc. ecc. Sono quindi in obbligo di riconoscere la bontà delle osservazioni del col-

lega Trabucchi e pertanto dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, alla lettera *f*), le parole: « dal Ministero della pubblica istruzione » con le altre: « dalla pubblica Autorità ».

Il senatore Cerica ha facoltà di svolgerlo.

CERICA. La ragione di questo emendamento è che i vincoli di inedificabilità possono essere imposti non solo per ragioni artistiche, archeologiche e storiche da parte del Ministero della pubblica istruzione, ma possono anche essere imposti per altri motivi, come per esempio per servitù militari, o per servitù ferroviarie o perchè si tratta di terreni vicini a campi di aviazione e non si può edificare a loro contatto per evitare di turbare la sicurezza di partenza e d'arrivo di aerei.

Quindi la dizione « dal Ministero della pubblica istruzione » mi pare troppo ristretta rispetto al complesso dei possibili vincoli che potranno essere posti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre autorità centrali. Ho pertanto proposto la dizione « dalla pubblica autorità » perchè la trovo più rispondente alla necessità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non ha niente in contrario. Sostanzialmente deve però essere chiaro che questo caso non riguarda i vincoli in senso generale, ma i vincoli in relazione a costruzioni esistenti, che normalmente sono posti dal Ministero della pubblica istruzione. Ce ne fa testimonianza il senatore Valmarana che è titolare fortunato di uno di questi vincoli.

Però, poichè nel concetto di pubblica autorità rientra anche il Ministero della pubblica istruzione, possiamo accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'esigenza che sta a base dell'emendamento è senza dubbio effettiva. Infatti, quando all'articolo 2 abbiamo stabilito che le aree site entro l'ambito del catasto urbano sono considerate fabbricabili se possono essere destinate a costruzioni edilizie, per le aree agricole abbiamo stabilito semplicemente la differenza del valore. Quindi possiamo avere un'area agricola sulla quale possa esistere effettivamente un divieto di costruzione ad opera di altre autorità che non siano quelle del Ministero della pubblica istruzione. Faccio l'esempio dei vincoli posti per ragioni di sicurezza militare. E dico questo con una certa preoccupazione perchè so che questi vincoli sono estesi in larghissima parte del nostro territorio nazionale, anche dove forse un concetto più moderno delle esigenze militari credo non richiederebbe più questo. A me pare però che obiettivamente non possiamo metterci nella condizione di trovarci dinanzi ad un proprietario che, per obbligo di una autorità, nella specie l'autorità militare, non possa costruire e contemporaneamente, per il fatto che non costruisce, sia sottoposto a un balzello. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Potrebbe sempre aumentare, perchè esiste un prezzo che stabilisce l'individuo, e questo prezzo in qualche zona potrà equivalere al valore agricolo e non opererà l'imposta. Ma poniamo il caso che il vincolo militare, per chiamarlo sinteticamente, si estenda su dieci ettari: i terreni immediatamente vicini hanno un loro valore che forse verrà ad incidere teoricamente anche sul terreno sul quale c'è il vincolo. Ho di questo un esempio concreto nel Golfo di Gaeta, dove, a distanza di metri, abbiamo da un lato un vincolo di inedificabilità, peraltro non rispettato per quel senso di adattamento che noi sempre abbiamo, ma vicino c'è un terreno che ha un suo notevole valore.

Vorrei pregare il senatore Cerica di accantonare l'emendamento per vedere se possiamo trovare una formula che ci cauteri pur evitando situazioni senza dubbio inique, e che nello stesso tempo metta un limite alle pubbliche autorità per non concedere troppe esenzioni; se potessimo, cioè, d'accordo col Mini-

stero della difesa, trovare una formula che ci cauteri per le esigenze della difesa e per le esigenze del tributo. Potremo mettere pertanto fra le formule che abbiamo accantonato anche questa.

CERICA. Sono d'accordo.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Volevo far presente al Ministro che non vi è solo l'autorità militare; ci sono altri vincoli che riducono la possibilità di usufruire di un'area. Per esempio lungo la linea ferroviaria il fabbricato deve essere lontano almeno sei metri dai binari, e oltre questa limitazione ve ne sono moltissime altre; pertanto io sarei del parere di usare in questo caso una formula generica che si riferisca non solo all'autorità militare ma anche ad altre autorità.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera f), con gli emendamenti testè approvati e con la riserva di discutere in seguito l'emendamento dei senatori Cerica, Cadorna ed altri. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

I senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

«Dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-ter) le aree di proprietà di imprese commerciali, la cui attività comprenda la utilizzazione delle aree stesse a scopo edificatorio, e ciò per un valore sestuplo di quello della media annuale delle aree utilizzate dalle medesime imprese a scopo costruttivo nel triennio precedente. L'esenzione è concessa alle imprese che assumano l'impegno di utilizzo di dette aree entro un sessennio" ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. Io trovo che, ai fini dell'edificabilità, cioè dell'incremento all'edificabilità di determinate zone, non si può non considerare la differenza che esiste tra lo speculatore che compra per commerciare un suolo edificatorio ed un individuo invece che l'acquista per poterlo direttamente adoperare come mezzo di costruzione. Tra i mezzi di costruzione, così come la calce, i mattoni, il cemento, vi è un mezzo di costruzione basilare che è l'area su cui deve sorgere la costruzione che ci si propone di fare.

A me sembra che sotto questo profilo le aree di proprietà di imprese commerciali, la cui attività comprenda la utilizzazione diretta delle aree stesse a scopo edificatorio, non possono essere considerate alla stregua delle aree che servono ad essere commerciate a semplice scopo speculativo o tenute in mano per attendere l'aumento del loro valore attraverso il tempo o speculando su una diminuzione di valutazione della moneta.

Se non sbaglio tra gli scopi principali della legge Romita c'è quello di favorire l'incremento edilizio, incremento che deve esser fatto dai Comuni, ma deve anche e soprattutto esser fatto dall'iniziativa privata. Soltanto il complesso dell'iniziativa di Stato e dell'iniziativa privata potranno risolvere il problema imponente della scarsità di case per gli italiani. A me sembra che sotto questo aspetto sia opportuno fare una differenziazione tra speculatori passivi di aree e utilizzatori diretti dell'area stessa per le costruzioni, allo scopo di agevolare il più possibile l'incremento edilizio. Sarà la legge della domanda e dell'offerta che risolverà il problema del ribasso nel settore edilizio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria e credo che ormai, senza mancare di rispetto al senatore Cerica, si possa comprendere per quali motivi è contraria.

Se le imprese commerciali costruiscono hanno diritto all'esenzione dalla tassa dal giorno in cui costruiscono; se si tengono la

proprietà non costruita è evidente che debbono pagare la tassa e nel loro piano economico dev'essere previsto questo pagamento se vogliono tenersi il terreno a disposizione. Mi pare che sia chiaro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io comprendo lo spirito di questo emendamento. Un'impresa — io direi più industriale che commerciale, ma non ha importanza — che per suo scopo costruisce, ha bisogno di una dotazione, di un piccolo patrimonio di terra, perchè non può tutte le volte andare alla ricerca del terreno. Però, data anche la difficoltà per il Comune, il quale dovrebbe tener conto delle medie, e dato che il valore effettivo delle aree viene trasferito nei confronti del compratore, via via che questo compratore viene a contatto con l'impresa di cui si parla, mi pare che, in omaggio al principio generale di questa legge, non possiamo che essere contrari all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, mantiene il suo emendamento?

CERICA. Forse non ho chiarito bene e del tutto il concetto che volevo rappresentare. Per le grandi imprese, per quelle che dispongono o di grandi capitali o di grandi crediti, ritengo che il problema possa anche non esistere. Ma per l'individuo che costruisce per sé, per esempio, o per l'individuo che vuole modestamente costruire sia pure per venderla una palazzina di pochi appartamenti, oppure anche per una cooperativa edilizia l'acquisto del terreno è il primo concentramento di mezzi che si usa per crearsi la base e cioè il mezzo sul quale costruire. È il suolo sul quale si cominciano poi a depositare mattoni, cemento, calce e gli altri mezzi di costruzione. Assai spesso si deve procedere per gradi; talvolta nell'acquisto della area si esauriscono le risorse immediate disponibili e si deve poi aspettare magari un anno o due per poter riunire altri capitali per fare le fondamenta. Così si fa il rustico del primo piano ed il resto. Questo è successo a me.

Orbene, che cosa accade? Dichiarando area fabbricabile il pezzo di terra che un individuo si è con sacrificio e pene a tale scopo assicurato, ove per un paio d'anni al detto individuo si ponga l'imposta prevista dalla legge che abbiamo in esame, possiamo esser certi che la casa progettata resterà nel campo delle cose inattuabili. Non è che noi con questa esclusione vogliamo favorire le grandi imprese, quelle che hanno grandi mezzi o grandi altre possibilità, ma andiamo invece a togliere la possibilità di costruzione a tutti quei piccoli e medi disgraziati risparmiatori che oggi possono faticosamente essere in condizioni di farsi una casa.

Così vedo io la questione, e pertanto insisto nell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Cerica, Cadorna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo alla lettera g). Se ne dia lettura.

**CARMAGNOLA, Segretario:**

« g) le aree destinate in modo permanente e vincolante, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere a destinazioni incompatibili con la costruzione di case o fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano per analogo vincolo, sorgere nuove costruzioni; ».

**PRESIDENTE.** Su questa lettera il senatore Salari ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in modo permanente e vincolante »; e a sostituire alle parole: « a destinazioni » le altre: « ad usi » ed alle parole: « per analogo vincolo » le altre: « per analogo impedimento ».

Il senatore Salari ha facoltà di svolgerlo.

**SALARI.** Rinunzio a svolgerlo perchè ho già avuto uno scambio di idee con la Commissione, con la quale sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI, relatore.** La Commissione sarebbe d'accordo di sostituire la parola « vincolante » con la parola « inderogabile » che è già stata adoperata in precedenza. Per quanto riguarda l'espressione « per analogo impedimento » debbo dire che a me piace di più l'altra espressione « per analogo vincolo ». Comunque mi rimetto al Senato. Mi rimetto al Senato anche per quanto riguarda la sostituzione delle parole « a destinazioni » con le altre « ad usi ».

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Veramente non capisco molto bene questa distinzione tra « inderogabile » e « vincolante ». A me sembra più precisa la parola vincolante. Comunque non è una questione essenziale, per cui mi rimetto al Senato, come anche per tutte le altre sostituzioni.

**TRABUCCHI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI, relatore.** Voglio chiarire che il piano regolatore può ammettere l'ipotesi di destinazione ad un determinato uso salvo la licenza; ed allora non è più inderogabile cioè non è più derogabile con tutte le approvazioni necessarie per modificare il piano regolatore, ma è derogabile semplicemente con un permesso dell'autorità comunale o prefettizia secondo i casi. Questa derogabilità, diciamo così, in base a licenza, non rappresenta elemento sufficiente perchè si possa esonerare una area; quando invece l'area è vincolata, ma in modo tale che per la deroga bisogna modificare il piano regolatore, allora si ammette l'esenzione. Questa è la distinzione...

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Allora è meglio dire « vincolante ».

TRABUCCHI, *relatore*. Si modifica allora il piano regolatore, mentre il piano regolatore può in se stesso contenere, e normalmente contiene, delle disposizioni per le quali è ammessa la deroga con semplice licenza. Quelle in cui c'è la semplice licenza non sono aree sottratte alla edificabilità; sono aree sottratte quelle che per il piano regolatore sono destinate con quella inderogabilità che ha qualunque norma amministrativa, cioè salvo modifica del piano regolatore stesso. Ecco perchè la parola « inderogabile » è migliore della parola « vincolante ».

PRESIDENTE. Senatore Salari, è d'accordo con la Commissione?

SALARI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Salari, modificato dalla Commissione, tendente a sostituire la parola « vincolante » con l'altra « inderogabile »; e a sostituire alle parole: « a destinazioni » le altre: « ad usi » ed alle parole: « per analogo vincolo » le altre: « per analogo impedimento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti la lettera g) nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della lettera h).

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« h) le aree di superficie o conformazione tale che sulle stesse non possa costruirsi una casa di abitazione neppure riunendo aree di diversi proprietari ».

Su questa lettera è stato presentato un emendamento da parte del senatore Salari. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire la lettera h) con la seguente:

” h) le aree appartenenti ad uno o più proprietari, di estensione o conformazione tali che, nè singolarmente, nè riunite, consentano,

a giudizio degli organi competenti, la costruzione di edifici ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera h) presentato dal senatore Salari, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con questa votazione debbono ritenersi assorbiti l'emendamento presentato dai senatori Montagnani, Roda ed altri, tendente a sopprimere le parole: « una casa di abitazione », e l'emendamento, presentato dai senatori Cerica, Cadorna ed altri, tendente a sopprimere le parole: « neppure riunendo aree di diversi proprietari ».

PRESIDENTE. I senatori Piechele, Braitenberg ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera h) una lettera h-bis). Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« h-bis) le terre soggette all'esercizio di usi civici, quando il vincolo ne impedisca la utilizzazione ai fini edificatori ».

PRESIDENTE. Il senatore Piechele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIECHELE. Signor Presidente, le terre soggette agli usi civici sono quelle disciplinate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici. Mi sia consentito, per illustrare la portata dell'emendamento di richiamare l'articolo 1 di tale legge: « Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge ». Ciò premesso, tutti i terreni soggetti all'esercizio di usi civici che rientrano nella disciplina della legge 16 giugno 1927, vengono in considerazione anche agli effetti dell'emendamento in esame. Le terre soggette all'esercizio di usi civici, sono sottoposte ad un vincolo che ne impedisce l'utilizzazione a fini diversi da quelli previsti dalla legge del 1927. È quindi impedita anche l'utilizzazione ai fini edificatori, fin tanto che sussista il diritto di godimento dei terreni a favore dei componenti la comunità degli utenti. È doveroso perciò stabilire l'esenzione oggettiva delle terre soggette all'esercizio di usi civici, quando il vincolo ne impedisca l'utilizzazione ai fini edificatori. A tale scopo tende l'emendamento proposto che voglio sperare otterrà l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è favorevole a questo emendamento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole perchè è chiaro che non potendosi costruire non si può neanche applicare l'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la lettera *h-bis*), proposta dai senatori Piechele,

Braitenberg ed altri ed accettata dal Governo e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del secondo comma dell'articolo 6.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del terzo comma.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il diritto alle esenzioni di cui al presente articolo è accertato caso per caso con delibera del Consiglio comunale. Contro il rifiuto dell'esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo, o relativi alle successive rinnovazioni, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico sulla finanza locale, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico sulla finanza locale ».

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi, Rogadeo. Se ne dia lettura.



CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

” Le domande di esenzione sono presentate quando le condizioni già sussistono, nella medesima dichiarazione di cui al successivo articolo 8; altrimenti possono essere presentate al Sindaco in qualsiasi momento. Contro il mancato riconoscimento del diritto alla esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere *d)*, *e)*, *f-bis)*, *f-ter)* del presente articolo, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, entro il termine di giorni 30 dalla relativa notifica. La medesima facoltà è concessa al contribuente qualora il Comune non si pronunzi, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, sulle relative istanze. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico sulla finanza locale ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre sul terzo comma, i senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini, De Giovine, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « con delibera del Consiglio comunale », con le altre: « con delibera della Giunta comunale ». Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Rinunzio a svolgerlo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Osservo che qui siamo in sede di esenzione tributaria e che l'organo competente è il Consiglio comunale. Finchè non avremo modificato la legislazione vigente, non possiamo, in sede di legge speciale, introdurre

una nuova norma. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Tra l'altro sono contrario a cambiare la norma.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Carlo, mantiene il suo emendamento?

DE LUCA CARLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Si dia lettura del quarto comma.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione, il contribuente decade dal diritto dalla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta per l'anno in corso e per tutto il periodo in cui l'esenzione è stata applicata, con un massimo di dieci annualità calcolate in base al valore dell'ultimo anno, comparato, ove occorra per la determinazione della aliquota, col quadruplo e, nelle città con più di un milione di abitanti, col quintuplo del valore del terreno risultante dalla applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

PRESIDENTE. I senatori Montagnani, Roda, Gramegna, Minio, Cianca, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel quarto comma, dopo le parole: « sia stato riconosciuto il diritto alla esenzione », le altre: « oppure, nel caso della lettera *b)* del presente articolo, siano effettuate vendite senza esproprio ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Qui ci si riferisce al paragrafo *b)* dell'articolo 6, in cui è contemplata l'esenzione per le aree comprese in zone industriali ecc. È chiaro che se, in deroga a questo paragrafo *b)*, si dovesse costruire, allora si ricade nel disposto del paragrafo *h)*. Con tutte le conseguenze del caso.

Noi abbiamo creduto di configurarne i limiti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Montagnani, Gramigna ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, la frase che segue alle parole: « il Comune deve applicare a carico del proprietario » fino alla fine del comma stesso, con la frase seguente: « che abbia costruito, l'imposta con effetto retroattivo e con l'aliquota calcolata a norma del secondo comma dell'articolo 5 ».

Il senatore Cerica ha facoltà di svolgerlo.

CERICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Marina, tendente a sostituire, nel quarto comma, alla parola: « quadruplo » la parola: « decuplo » e a sopprimere le parole: « e nelle città con più di un milione di abitanti, col quintuplo » e l'emendamento del senatore Amigoni, tendente a sostituire le parole: « col quadruplo e, nelle città con più di un milione di abitanti, col quintuplo del valore » con le altre: « col quintuplo e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, con il sestuplo del valore », sono assorbiti dalle precedenti votazioni. Faccio inoltre presente che, in forza dell'emendamento già apportato all'articolo 2, deve intendersi soppresso il seguente inciso: « col quadruplo e, nelle città con più di un milione di abitanti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quinto comma.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« In ogni caso il coacervo delle annualità di imposta non potrà superare il valore corrispondente alla applicazione dell'aliquota massima del 50 per cento ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del sesto comma.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nel caso che gli enti di cui ai punti *d)* ed *e)* non richiedano a scadenza il rinnovo del vincolo per il periodo ivi rispettivamente stabilito, l'imposta sarà applicata per il primo anno successivo al periodo di esecuzione, con l'aliquota, di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente all'aumento percentuale di valore verificatosi nel corso dell'intero periodo di esenzione ».

PRESIDENTE. Su questo comma, i senatori Cerica, Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il sesto comma con il seguente:

» Qualora gli enti di cui ai punti *d)*, *e)*, *f-bis)* non richiedano, alla scadenza, il rinnovo totale o parziale del vincolo per eguale periodo di tempo, l'imposta si rende dovuta per l'area o la parte di area per la quale il vincolo non venga rinnovato, ed è applicata a norma del secondo comma dell'articolo 5. Allo stesso modo la imposta si rende dovuta a carico delle imprese di cui alla lettera *f-ter)* che abbiano ottenuto l'esenzione, per l'area o parte di area di cui

non abbiano iniziato, nel sessennio, l'utilizzazione edificatoria" ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il sesto comma nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo infine all'ultimo comma. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo, per l'anno in corso e per gli anni arretrati, come sopra stabilito, sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del 50 per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso la azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni contratte col Comune ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica e i senatori Cadorna, Bellora, Ferrari, Nacucchi e Rogadeo propongono di sopprimere tale comma. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « con la maggiorazione del 50 per cento » con le altre: « con la maggiorazione del 100 per cento ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Non deve sembrare eccessiva la penalità proposta da noi. Tale infatti non può considerarsi perchè è chiaro che tutti coloro

che costruiranno abusivamente in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono appunto rigorosi divieti di fabbricabilità in determinate zone, possono anche sottostare a forti sanzioni che essi ben meritano allorchè frodano le disposizioni di legge.

La storia delle costruzioni di questi ultimi tempi è piena di questo tipo di evasioni. Ciò dimostra che c'è convenienza a costruire in deroga alla legge, anche pagando quelle penalità, che evidentemente sono accettate dal costruttore essendo considerate così lievi da permettere l'elusione della legge senza un danno economico consistente, anzi con vantaggio. Pertanto, tutti coloro che, dopo essersi valsei dei privilegi che la legge loro consente, e quindi non hanno pagato l'imposta, hanno intenzione — e la manifestano in atto frodando la legge — di costruire in deroga alle disposizioni, è giusto che sottostiano ad una penalità par. almeno al doppio della imposta evasa.

Ecco il motivo per cui insisto su questo emendamento, che ha soprattutto un carattere moralizzatore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ritiene che una sovrainposta del 50 per cento su una imposta già pesante sia sufficiente. Perciò si permetterebbe di insistere per il mantenimento del testo proposto.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con la sovrainposta del 50 per cento, tenuto anche conto che viene messa in pagamento in un unico ruolo. Anche questa mi pare un'aggravante che non è soltanto formale.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene l'emendamento?

RODA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Roda, Porcellini ed altri tendente a sostituire le parole: « con la maggiorazione del 50 per cento », con le altre: « con la maggiorazione del 100 per

cento », emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Busi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento all'ultimo comma, tendente a sopprimere le parole: « a titolo di sanzione civile ».

Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 6.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Faccio osservare che in questo ultimo comma si fa riferimento ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, e che su questo punto è rimasto in sospeso l'emendamento dei senatori Cerica ed altri alla lettera f).

Chiedo pertanto che anche quest'ultimo comma sia messo ai voti con la stessa riserva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma con la riserva espressa dal senatore Nacucchi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Per la precisione, vorrei fare osservare che, all'inizio del penultimo comma, deve intendersi scritto « nel caso che le persone e gli enti ». Il riferimento ai soli enti è dovuto ad un puro errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che rimangono accantonati l'emendamento Montagnani alla lettera c) e l'emenda-

damento Cerica alla lettera f). Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere se è vero che per la costruzione dell'Aeroporto di Maransa (Kinisia) a Trapani — come risulta da una risoluzione unanime del Consiglio comunale di Trapani — sono stati occupati molti lotti di piccoli e medi proprietari senza che questi siano stati soddisfatti; se i terreni tolti ai legittimi proprietari sono stati concessi in affitto, per un quinquennio, ad altri cittadini senza interpellare i vecchi proprietari e quali provvedimenti intende adottare per correggere una situazione che, sotto ogni verso, appare veramente singolare ed ingiusta (1035).

NASI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare allo scopo di eliminare gli inconvenienti già lamentati nei confronti di molte Prefetture che hanno rifiutato le autorizzazioni agli amministratori comunali per la loro partecipazione al Congresso nazionale dell'A.N.C.I., ed in parecchi casi hanno addirittura annullato le deliberazioni di adesione alla medesima Associazione, assurdamente accusata di avere uno statuto menomante l'autonomia locale (1036).

SPEZZANO.

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere se alla vedova Casarin Angelina fu Giuseppe, classe 1913, dell'invalido di guerra Gasperini Gustavo fu Ferdinando Iscriz. 77465, morto nel 1952, è stata concessa la reversibilità della pensione

richiesta tramite il Comune, essendo nullatenente (2624).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se alla vedova, pos. 150.786, iscr. 2.821.666, Rossi Anna fu Massimiliano, cl. 1894, del caduto civile Orontini Afro fu Giannantonio, cl. 1897, è stato concesso l'assegno di previdenza (2625).

GIACOMETTI.

Al Ministro della difesa, per sapere se è stata disposta la liquidazione della pensione all'ex militare Marchetto Angelo di Mario, classe 1925, proposto alla 4ª cat. nel 1953 (2626).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata disposta la liquidazione della pensione alla vedova Casagrande Teresa del caduto De Nardi Giuseppe già appartenente al Batt. Xª Flottiglia M.A.S. la cui pos. è n. 513034 (2627).

GIACOMETTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni, che hanno impedito, a distanza di sei mesi dalla data della legge 26 luglio 1956, n. 824, di procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto, — (che per la maggior parte appartengono alle Province Meridionali) — del miliardo stanziato per il finanziamento del Fondo Incremento Edilizio, da quattro anni lasciato inoperante per mancati finanziamenti, e se non ritenga opportuno non solamente far procedere con tutta urgenza a tale ripartizione, ma anche, — nelle more di tale procedimento, — invitare gli uffici del Genio Civile ad accertare per un numero di richiedenti anche maggiore di quelli che si ritiene possano ottenere il mutuo, se sussistano ancora, dato il lungo tempo trascorso invano, i requisiti voluti dalla Legge per la concessione, e infine se non ritenga, nell'attesa della ripartizione, per maggiore speditezza e per una conoscenza più precisa dell'ammontare di

ogni pratica, far presentare a un congruo numero di richiedenti i progetti esecutivi per l'approvazione da parte degli uffici periferici e relativo inoltro, e ciò senza impegno da parte dello Stato (2628).

BARBARO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non vi sia stato errore e non si debba perciò provvedere a ripararlo, nel fatto dell'avvenuto ritiro del permesso di caccia al cittadino Gennaioli Francesco di Pieve S. Stefano. Questo perchè il Gennaioli dal 1923 ha sempre avuto il permesso di caccia; è un incensurato ex carabinieri; nulla ha mai avuto da far dire sul fatto suo in 57 anni di vita; e se altra volta ha avuto ritirata la licenza di caccia, questo avvenne nell'epoca fascista per evidente discriminazione politica in quanto il Gennaioli era antifascista, appartenente al Partito Socialista Italiano. Poichè per questo motivo non è pensabile che un Governo democratico voglia imitare il fascismo, è supponibile l'errore e quindi la conseguente correzione (2629).

BUSONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere: l'elenco delle ditte obbligate ad eseguire le opere di trasformazione agraria previste dal decreto ministeriale 3 luglio 1950, n. 3076/2651, di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, ricadenti nel comprensorio di bonifica della Fossa Premurgiana;

quali sono le ditte adempienti e quali le inadempienti;

quali provvedimenti sono stati presi e si intendono prendere a carico delle ditte inadempienti;

quando l'obbligo di trasformazione verrà esteso a tutto il comprensorio, dato che con lo stesso decreto venne reso esecutivo solo su Ha. 22.553 sui 130.000 che sarebbero obbligati (2630).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se sia al corrente dello stato grave di esasperazione degli italiani profughi dall'Egitto in Napoli, in conseguenza delle disposizioni secondo

le quali essi — in numero di 400 circa — dovrebbero essere sgombrati a Reggio Calabria e a Brindisi; e se tenuto conto delle giuste aspirazioni degli stessi di essere inviati in zone non depresse dell'Italia settentrionale, per maggiori possibilità di lavoro, non ritenga di far revocare le suddette disposizioni oltre a far corrispondere loro, intanto, un sussidio « pro capite » per alleviare le tristi condizioni di vita in cui versano (2631).

TADDEI, MESSE.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali — nonostante le disposizioni di cui al decreto 11 gennaio 1956, n. 20, circa i miglioramenti all'attuale trattamento dei pensionati dello Stato, nonchè quelle relative all'aggiornamento delle pensioni di cui alla legge 11 luglio 1956 ed, infine, le ripetute recenti assicurazioni date nell'altro ramo del Parlamento — non siano stati ancora corrisposti, salvo rari casi, i miglioramenti spettanti ai pensionati statali con conseguenti gravi ripercussioni sul morale e spirito dei cittadini interessati; i quali, in specie i più anziani, con assillante frequenza fanno pervenire le accorate espressioni delle proprie doglianze (2632).

BOSIA.

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 25 gennaio 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 25 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo

sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, numero 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'OVRA (810-*Urgenza*)

8. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione Raggrupamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti